

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378 - 701 X

C 78

24° anno

6 aprile 1981

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 1578/79 dell'on. O'Connell al Consiglio Oggetto: Industria dello zucchero	1
n. 1294/80 dell'on. Ansquer alla Commissione Oggetto: Dazio comunitario antidumping sui filati di poliestere (risposta complementare)	1
n. 1455/80 dell'on. Van Miert al Consiglio Oggetto: Interrogazioni parlamentari concernenti le questioni che rientrano nella competenza del Consiglio europeo (risposta comune)	2
n. 1456/80 dell'on. Van Miert al Consiglio Oggetto: Interrogazioni parlamentari concernenti le questioni che rientrano nella competenza del Consiglio europeo (risposta comune)	2
n. 706/80 dell'on. Schwencke al Consiglio Oggetto: Fondazione europea - proposta Tindemans	2
n. 1321/80 dell'on. Schmid alla Commissione Oggetto: Accesso ai vari servizi d'informatica	3
n. 1372/80 dell'on. David Curry alla Commissione Oggetto: Interscambio tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica di Germania	3
n. 1400/80 dell'on. Caborn alla Commissione Oggetto: Tasse a carico degli studenti greci che frequentano istituti d'insegnamento superiore nel Regno Unito	4
n. 1460/80 dell'on. Quin alla Commissione Oggetto: Libero accesso all'informazione	4
n. 1484/80 dell'on. Coppieters alla Commissione Oggetto: Comunicazioni concernenti la ripartizione regionale degli aiuti in Belgio	5

Sommario (segue)

n. 1486/80 dell'on. Price alla Commissione Oggetto: Progetto preliminare di bilancio 1981	5
n. 1490/80 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Commercio con il Regno Unito	7
n. 1508/80 dell'on. Bocklet alla Commissione Oggetto: Incentivazione delle vendite dei prodotti lattiero-caseari	7
n. 1511/80 dell'on. Schmid alla Commissione Oggetto: Consiglieri speciali della Commissione	8
n. 1521/80 dell'on. Adam alla Commissione Oggetto: Emigrazione	9
n. 1539/80 dell'on. Adam alla Commissione Oggetto: Industria elettronica nella Comunità	9
n. 1558/80 dell'on. Lizin al Consiglio Oggetto: Accreditamento del rappresentante boliviano	10
n. 1573/80 dell'on. O'Connell alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo	11
n. 1575/80 dell'on. O'Connell alla Commissione Oggetto: Carta dei diritti degli handicappati	11
n. 1630/80 degli on. van Aerssen e von Wogau alla Commissione Oggetto: Sprechi di energia alle frontiere della Comunità	12
n. 1634/80 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Regolamentazione sui contrassegni di origine	12
n. 1640/80 dell'on. Clwyd alla Commissione Oggetto: Prezzo del carburante nel Regno Unito	13
n. 1652/80 dell'on. Balfe alla Commissione Oggetto: Trattamento economico del presidente, dei vicepresidenti e dei membri della Commissione	13
n. 1660/80 dell'on. Fich alla Commissione Oggetto: Tempo necessario all'elaborazione di proposte	14
n. 1662/80 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Speciale tassa d'iscrizione imposta agli allievi e studenti stranieri iscritti negli istituti scolastici belgi e i cui genitori non sono domiciliati in Belgio	15
n. 1669/80 dell'on. Seal alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle disposizioni legislative fiscali in materia di sport	15
n. 1677/80 dell'on. Quin alla Commissione Oggetto: Industria del pollame nella CEE	16
n. 1683/80 degli on. Croux, Malangré e Notenboom alla Commissione Oggetto: Lotta al lavoro nero	16
n. 1688/80 dell'on. Moreland alla Commissione Oggetto: Istruzione dei bambini affetti da dislessia	17

n. 1702/80 dell'on Capanna alla Commissione	
Oggetto: L'inquinamento nella zona di Augusta (Siracusa) e il preoccupante aumento di nati malformati e di morti per cancro	18
n. 1709/80 dell'on. Michel alla Commissione	
Oggetto: Boicottaggio dei medicinali generici	18
n. 1710/80 dell'on. Michel alla Commissione	
Oggetto: Tecniche di marketing utilizzate nel settore farmaceutico	19
n. 1711/80 dell'on. Michel alla Commissione	
Oggetto: Doni offerti dalla ditta Glaxo ai medici per favorire le prescrizioni dei propri prodotti a detrimento dei medicinali concorrenti	20
n. 1731/80 dell'on. Kavanagh alla Commissione	
Oggetto: Valuta irlandese nella CEE	21
n. 1734/80 dell'on. Desmond alla Commissione	
Oggetto: Convenzione del 1968 sulla competenza giudiziaria e sull'esecuzione delle sentenze civili e commerciali	21
n. 1735/80 dell'on. Battersby alla Commissione	
Oggetto: Accordo-quadro con l'Islanda nel settore della pesca	22
n. 1736/80 dell'on. Battersby alla Commissione	
Oggetto: Catture di salmone atlantico da parte delle Isole Færøer	22
n. 1750/80 dell'on. Simpson alla Commissione	
Oggetto: Interrogazioni scritte	23
n. 1751/80 dell'on. Ligios alla Commissione	
Oggetto: Importazione in Francia di paste alimentari italiane	24
n. 1753/80 dell'on. Balfe al Consiglio	
Oggetto: Divieto posto in certi casi in Germania all'esercizio di determinate professioni (Berufsverbote)	24
n. 1760/80 dell'on. Clinton alla Commissione	
Oggetto: Regime d'importazione	24
n. 1766/80 di Lord O'Hagan alla Commissione	
Oggetto: Politica comune della pesca	25
n. 1770/80 dell'on. De Keersmaecker alla Commissione	
Oggetto: Studi inerenti alla problematica dei trasporti in seno alla Comunità	26
n. 1794/80 dell'on. Adam alla Commissione	
Oggetto: Disoccupazione tra i giovani	26
n. 1810/80 dell'on. Price alla Commissione	
Oggetto: Energia idrica	27
n. 1814/80 dell'on. Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Controllo del tasso di radioattività	27
n. 1820/80 dell'on. Flanagan alla Commissione	
Oggetto: Ripresa dell'economia USA e situazione della CEE	28

Sommario (*segue*)

n. 1825/80 dell'on. Brookes alla Commissione	
Oggetto: Regolamentazione sanitaria che limita ai soli farmacisti e veterinari la vendita di vermifughi equini	29
n. 1834/80 dell'on. Hoff alla Commissione	
Oggetto: Somministrazione ad animali domestici di sostanze ad effetto ormonale o tireostatico	29
n. 1837/80 dell'on. Edgar Faure alla Commissione	
Oggetto: Dolciumi francesi in Italia	30
n. 1872/80 dell'on. Cronin alla Commissione	
Oggetto: Aiuto comunitario per la costruzione di un gasdotto tra Cork e Dublino	30

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1578/79

dell'on. O'Connell

al Consiglio delle Comunità europee

(21 gennaio 1980)

Oggetto: Industria dello zucchero

La proposta di ridurre la produzione dello zucchero all'interno della CEE avrebbe serie conseguenze per l'industria dello zucchero irlandese e potrebbe mettere a repentaglio la sua stessa esistenza.

Intende il Consiglio applicare tali riduzioni indiscriminatamente in tutta quanta la Comunità, o si propone di tener conto del fatto che:

- a) 4 000 posti di lavoro potrebbero andare perduti nell'industria saccarifera irlandese;
- b) che queste perdite si verificherebbero in regioni ove l'applicazione della politica regionale si rende estremamente necessaria; e
- c) che la produzione irlandese supera raramente la quota A?

È disposto quindi il Consiglio a riesaminare le basi della riduzione proposta?

Non conviene il Consiglio che le importazioni comunitarie e la ripartizione dello zucchero proveniente dai paesi ACP dovrebbero rientrare nel quadro del Fondo per gli aiuti allo sviluppo e non già del Fondo agricolo?

Risposta

(4 marzo 1981)

Il 4 dicembre 1979 è stata trasmessa al Consiglio una proposta concernente il regime comunitario per lo zuc-

chero per il periodo 1980-1985. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere su questa proposta nella sessione del 26 marzo 1980 ⁽¹⁾.

Visto in particolare il punto 50 di tale parere, il Consiglio ha mantenuto per un anno la regolamentazione vigente, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3330/74 ⁽²⁾. Nel corso delle discussioni che hanno preceduto tale decisione, il Consiglio ha tenuto presente la situazione particolare dell'Irlanda, anche sotto il profilo del protocollo n. 30 dell'atto di adesione.

La Commissione ha sottoposto il 30 settembre 1980 al Consiglio una nuova proposta di regolamento per l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio. Il Parlamento europeo è stato consultato sulle misure ivi contenute.

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1592/80 (GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 12).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1294/80

dell'on. Ansquer

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1980)

Oggetto: Dazio comunitario antidumping sui filati di poliestere.

Dopo l'introduzione da parte della CEE di un dazio antidumping sui filati di poliestere provenienti dagli Stati Uniti, ha rilevato la Commissione un andamento più favorevole del mercato?

**Risposta complementare data dal Sig. Haferkamp
in nome della Commissione ⁽¹⁾**

(4 marzo 1981)

Sulla base dei più recenti dati in suo possesso, la Commissione segnala all'onorevole parlamentare che il volume delle importazioni di filati di poliestere in provenienza dagli Stati Uniti ha subito una marcata flessione.

⁽¹⁾ Una prima risposta è stata data il 20. 11. 1980 (GU n. C 329 del 16. 12. 1980, pag. 20).

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte n. 1455/80 e n. 1456/80**

(4 marzo 1981)

Il presidente in carica del Consiglio (ministri degli affari esteri) che assiste ai lavori del Consiglio europeo informa il Parlamento europeo dei risultati dei lavori del Consiglio europeo al termine di ogni riunione di quest'ultimo. Nel corso del dibattito che segue tale dichiarazione ciascuno parlamentare può rivolgere al presidente del Consiglio le domande che ritiene opportune.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1455/80

dell'on. Van Miert

al Consiglio delle Comunità europee

(12 novembre 1980)

Oggetto: Interrogazioni parlamentari concernenti le questioni che rientrano nella competenza del Consiglio europeo

Il Consiglio è disposto a proporre al Consiglio europeo di rispondere alle interrogazioni scritte e/o orali postegli da membri del Parlamento europeo eletti a suffragio universale diretto concernenti le questioni che rientrano nella competenza del Consiglio europeo?

Il Consiglio può motivare la sua posizione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 706/80

dell'on. Schwencke

al Consiglio delle Comunità europee

(2 luglio 1980)

Oggetto: Fondazione europea – proposta Tindemans

Poiché la Commissione, il 19 maggio 1980, in risposta all'interrogazione n. 1815/79 ⁽¹⁾ del febbraio 1980, mi ha comunicato che «da parte sua, ha fornito al Consiglio numerosi suggerimenti e proposte, per contribuire alla ricerca di una soluzione dei problemi principali che tuttora sussistono», chiedo al Consiglio:

- quando sarà realizzata la «Fondazione europea», da esso decisa nel marzo 1977?
- quali ostacoli si frappongono a tale realizzazione, da che cosa derivano e da chi sono essi posti?

⁽¹⁾ GU n. C 156 del 25. 6. 1980, pag. 53.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1456/80

dell'on. Van Miert

al Consiglio delle Comunità europee

(12 novembre 1980)

Oggetto: Interrogazioni parlamentari concernenti le questioni che rientrano nella competenza del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo è disposto, in quanto istituzione della Comunità europea, a rispondere a interrogazioni scritte e/o orali postegli da membri del Parlamento europeo eletti a suffragio universale diretto concernenti le questioni che rientrano nella competenza del Consiglio europeo?

Risposta

(4 marzo 1981)

Rispondendo il 17 gennaio 1979 all'interrogazione orale n. H-416/78 dell'on. Rippon ⁽¹⁾, il presidente in carica del Consiglio ha fatto al Parlamento europeo un resoconto preciso degli sviluppi verificatisi, alla fine del 1978, in merito all'attuazione concreta della decisione di massima adottata dal Consiglio europeo nell'aprile 1978.

Benché il Consiglio europeo abbia delineato le grandi linee della Fondazione e che l'obiettivo rimanga valido,

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 238 (gennaio 1979), pag. 192.

non è stato ancora possibile trovare una soluzione per quanto riguarda il funzionamento della Fondazione e in particolare le modalità precise del suo finanziamento.

Poiché successivamente le posizioni delle delegazioni non si sono modificate, mancano ancora le condizioni per raggiungere un accordo unanime sulle modalità di istituzione della Fondazione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 150 del 18. 6. 1980, pagg. 29 e 33 (interrogazioni scritte n. 1766/79 e n. 1816/79) e GU n. C 190 del 28. 7. 1980, pag. 41 (interrogazione scritta n. 370/80).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1321/80

dell'on. Schmid

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1980)

Oggetto: Accesso ai vari servizi d'informatica

In «Newsletter» del luglio 1980 la Commissione ha comunicato che essa partecipa, nel quadro del suo servizio informazioni Euronews, agli esperimenti Videotext della Prestel nel Regno Unito e della Viditel nei Paesi Bassi. Grazie al Videotext è possibile prendere conoscenza delle decisioni del Consiglio in materia di politica della ricerca, delle date delle conferenze e dei seminari organizzati dalla Commissione, nonché dei bandi di gara.

1. Per quali motivi la Commissione non partecipa agli esperimenti Bildschirmtext in Germania e Teletel in Francia?
2. Perché la Commissione non pone a disposizione dei parlamentari un terminal negli edifici del Parlamento?
3. Possono i diversi sistemi messi a punto sino ad oggi nella Comunità essere collegati ad un unico terminal?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

La Commissione desidera far presente che il servizio Euronews che utilizza il Videotext (sistema che permette di visualizzare dati computerizzati mediante un apparecchio televisivo) è ancora in fase sperimentale; in questo settore è infatti importante procedere prudentemente per non rischiare di rendere sterili le innovazioni sempre possibili in una tecnologia così nuova. Nel Newsletter n. 2 la Commissione ha inoltre segnalato la sua intenzione di offrire lo stesso servizio di informazioni attraverso Bildschirmtext e Teletel non appena questi sistemi saranno

accessibili a un vasto pubblico, come è già il caso per Prestel e Viditel.

La Commissione sarebbe molto lieta di poter mettere a disposizione dei parlamentari un terminale negli edifici del Parlamento; prima, però, sarà necessario risolvere i problemi di bilancio e di personale. In un primo tempo, e se il Parlamento europeo lo desidera, la Commissione potrà organizzare delle dimostrazioni per le quali le imprese interessate dovranno installare dei terminali.

Allo stadio attuale di sviluppo, i sistemi esistenti nella Comunità europea non sono ancora conformi alle norme comuni osservate generalmente nel quadro della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT); la Commissione si impegna attivamente, mediante progetti concreti, a promuovere l'applicazione di tali norme, premessa essenziale per poter accedere a tutti i servizi mediante un unico terminale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1372/80

dell'on. David Curry

alla Commissione delle Comunità europee

(3 novembre 1980)

Oggetto: Interscambio tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica di Germania

Quale è stato nel 1978 e nel 1979 il volume dell'interscambio tra la Repubblica federale tedesca e la Repubblica democratica tedesca (commercio intertedesco) ripartito per:

- a) prodotti agricoli,
- b) prodotti industriali, finiti o semifiniti;
- c) altri.

Può la Commissione confermare che tale interscambio non è soggetto alla normale tariffa doganale comune né ai prelievi agricoli della CEE? In caso contrario, a quanto stima la Commissione gli introiti che ne derivano per le risorse proprie della Comunità? Secondo le stime della Commissione a quanto ammonta la quota delle importazioni dalla Repubblica democratica tedesca di prodotti originari di altri paesi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

Il governo della Repubblica federale di Germania pubblica regolarmente nel «Bundesanzeiger» un rapporto

dettagliato sulla composizione e sul volume dell'interscambio commerciale con la Repubblica democratica tedesca. Secondo questo rapporto, le esportazioni verso la RDT ammontavano nel 1978 a 4 754,4 milioni di DM e le importazioni dalla RDT a 4 066,3 milioni di DM. Nel 1979 questi importi erano rispettivamente pari a 5 092,8 milioni di DM per le esportazioni e a 4 791,8 milioni di DM per le importazioni dalla RDT.

Per la ripartizione di questi importi fra le varie categorie di merci, l'onorevole parlamentare può prendere visione del succitato rapporto pubblicato dal governo federale.

La Commissione rinvia inoltre l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 283/79 dell'on. Debré ⁽¹⁾, nella quale essa ha illustrato il sistema istituito dal protocollo relativo al commercio intertedesco ed i meccanismi di vigilanza attuati dalla RF di Germania. Questi meccanismi mirano, fra l'altro, ad assicurare che vengano importate nella RF di Germania solamente le merci originarie della RDT. Gli abusi eventualmente accertati sono perseguibili dinanzi all'autorità giudiziaria e punibili con pene detentive talvolta molto rilevanti.

A norma del ricordato protocollo, gli scambi fra la RFT e la RDT fanno parte del commercio intertedesco e per questo motivo non sono soggetti a dazi doganali o a prelievi né danno luogo ad alcuna restituzione.

La Commissione non ha effettuato stime dell'ammontare delle risorse proprie che essa avrebbe potuto introitare se nell'ambito del commercio intertedesco la tariffa doganale comune e i prelievi agricoli fossero stati applicati alle merci provenienti dalla RDT. La ragione di ciò risiede nel fatto che l'eventuale perdita dello statuto speciale attualmente riconosciuto alla RDT e il suo trattamento alla stregua di Stato estero provocherebbe immediatamente forti perturbazioni delle correnti commerciali che innescherebbero sensibili cambiamenti nella struttura degli scambi fra le due Germanie.

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 28. 4. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1400/80

dell'on. Caborn

alla Commissione delle Comunità europee

(6 novembre 1980)

Oggetto: Tasse a carico degli studenti greci che frequentano istituti d'insegnamento superiore nel Regno Unito

Vuol la Commissione prendere atto che nel Regno Unito gli studenti provenienti dai paesi della CEE pagano per

l'istruzione superiore le stesse tasse degli studenti inglesi (da 216 a 1 105 sterline l'anno)? È pertanto disposta ad adottare le misure necessarie per garantire che anche i cittadini greci che frequentano istituti d'insegnamento superiore in Gran Bretagna siano equamente tassati per la parte dell'anno accademico successiva all'adesione della Grecia alla CEE?

Intende inoltre incoraggiare il governo britannico ad applicare agli studenti greci la tassa «comunitaria» anche per la parte dell'anno accademico che precede l'adesione della Grecia alla CEE?

In mancanza di un'azione in tal senso da parte del governo britannico, intende la Commissione ricorrere a fondi comunitari per sovvenzionare le tasse universitarie degli studenti greci che seguono corsi nel Regno Unito in modo da portarle allo stesso livello di quelle a carico degli studenti originari dei paesi membri della CEE?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

La Commissione invia l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data su questo argomento all'interrogazione scritta n. 1246/80 ⁽¹⁾.

La Commissione non dispone di fondi per sovvenzionare le tasse universitarie degli studenti greci che seguono corsi nel Regno Unito.

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 3. 12. 1980, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1460/80

dell'on. Quin

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1980)

Oggetto: Libero accesso all'informazione

Facendo seguito alla mia interrogazione scritta n. 567/80 ⁽¹⁾ sull'accesso regionale all'informazione sulla Comunità europea, dove potrebbe uno degli abitanti della mia circoscrizione prendere visione di una copia dell'«Accordo dell'Aia» cui si fa riferimento alle pagine 6

⁽¹⁾ GU n. C 236 del 15. 9. 1980, pag. 41.

e 7 del comunicato stampa del Consiglio n. 7408/80 del 6 giugno 1980 (640a sessione del Consiglio – Affari esteri)?

Se il documento non è disponibile al pubblico, perché lo si cita nel testo di un comunicato stampa?

Quale misure intende prendere la Commissione per cercare di rendere disponibile al pubblico il testo dell'«Accordo dell'Aia»?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

Compete solo al Consiglio decidere se rendere pubblici i testi da esso adottati il 3 novembre 1976 in esito alla riunione tenuta all'Aia dai ministri degli affari esteri degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1484/80

dell'on. Coppeters

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1980)

Oggetto: Comunicazioni concernenti la ripartizione regionale degli aiuti in Belgio

A interrogazioni relative alla ripartizione regionale di aiuti al Belgio forniti dalle istituzioni europee, la Commissione risponde con una suddivisione fra tre regioni nella quale, inoltre, essa considera regione l'intero Brabante invece di Bruxelles. Essa procede nello stesso modo anche quando si chiede una ripartizione degli aiuti in base alle due comunità linguistiche, come risulta dalla risposta del 14 luglio 1980 fornita dal sig. Gundelach (interrogazione n. 601/80) ⁽¹⁾.

Perché la Commissione sorvola sulla richiesta di fornire dati ripartiti secondo le due comunità linguistiche belghe?

⁽¹⁾ GU n. C 206 dell'11. 8. 1980, pag. 30.

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(4 marzo 1981)

L'interrogazione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare riguardava unicamente la ripartizione regionale

dei contributi della sezione «orientamento» del FEAOG. La risposta della Commissione si basava su un raggruppamento statistico delle nove province belghe: quattro province fiamminghe, quattro vallone e la provincia del Brabante.

La Commissione tiene peraltro a precisare che la ripartizione regionale degli interventi comunitari in Belgio, come negli altri Stati membri, viene effettuata non già tra le «comunità» esistenti, ma tra le «regioni», così come definite dai rispettivi Stati membri. Per quanto riguarda il Belgio, gli interventi comunitari sono ripartiti tra le tre regioni definite dalla Costituzione belga, cioè Fiandre, Vallonia, Bruxelles, per ciascuno degli strumenti finanziari della Comunità.

La Commissione può fornire per le tre regioni i dati relativi a tali interventi purché questi siano esattamente localizzabili e nei limiti delle statistiche disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1486/80

dell'on. Price

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1980)

Oggetto: Progetto preliminare di bilancio 1981

Intende la Commissione fornire un elenco in cui siano specificate tutte le linee di bilancio contenute nel suo progetto preliminare di bilancio 1981 per le quali vi sia, a suo parere, un'adeguata base giuridica per il tipo di spesa impegnata ma per le quali il Consiglio o un comitato composto anche da rappresentanti del Consiglio o di governi nazionali, oltre alla decisione contemplata nel bilancio adottato, deve prendere un'ulteriore decisione circa l'importo complessivo da stanziare o circa le voci di spesa, precisando per ogni linea di bilancio la natura di tale ulteriore decisione e il testo facente fede?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

La Commissione ritiene che vadano analizzati i casi in cui una decisione del Consiglio vertente su programmi, progetti o azioni individuali è necessaria per consentire l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti in bilancio; l'analisi può infatti essere limitata ai casi dove vi sia intervento o possibilità d'intervento del Consiglio, poiché un comitato non interviene mai per una decisione.

Si può così enucleare un primo gruppo di linee di bilancio la cui esecuzione richiede una decisione particolare del Consiglio.

Nel settore della politica energetica, abbiamo la voce 3200 (progetti comunitari di sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi): l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in questa linea richiede una decisione del Consiglio che delibera, all'unanimità su proposta della Commissione ⁽¹⁾.

Nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, abbiamo gli articoli 920 e 921 (aiuto alimentare in cereali, aiuto alimentare in prodotti lattiero-caseari), nonché l'articolo 924 relativo alle spese di trasporto degli aiuti alimentari: l'esecuzione degli stanziamenti corrispondenti, secondo la regolamentazione vigente, dipende da decisioni sui programmi di aiuto alimentare prese annualmente dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata (articolo 43 del trattato CEE per l'aiuto in prodotti lattiero-caseari; articolo 113 del trattato CEE per l'aiuto in cereali), sia in merito ai quantitativi globali, sia in merito alla ripartizione tra i paesi beneficiari e alle modalità di gestione (trasporto).

L'11 gennaio 1979 la Commissione ha sottoposto al Consiglio e comunicato al Parlamento europeo una proposta di regolamento-quadro in materia di gestione dell'aiuto alimentare ⁽²⁾ ove è previsto che la Commissione eserciti le competenze di gestione nel settore alimentare (decisione sulla ripartizione tra beneficiari, sul trasferimento dei prodotti, ecc.). La Commissione sarebbe assistita da un comitato «aiuto alimentare».

Un secondo gruppo è costituito da quelle linee di bilancio per la cui esecuzione il Consiglio può essere alla fine indotto a prendere una decisione diversa da quella prevista dalla Commissione, o perché un comitato consultivo ha espresso parere negativo sulle misure proposte dalla Commissione, o perché uno Stato membro ha presentato ricorso al Consiglio.

Nel settore della politica energetica, ricordiamo le voci 3240 (programma comunitario per il risparmio di energia) e 3241 (programmi di sviluppo di nuove fonti di energia). Rientrano qui anche le decisioni prese dalla Commissione nell'ambito delle misure supplementari a favore del Regno Unito (articolo 580), quando il comitato previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2744/80 del 27 ottobre 1980 emetta un parere negativo.

Le decisioni prese dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo di gestione dei progetti di dimostrazione che consentono risparmi di energia, o del comitato consultivo di gestione dei progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative, sono notificate al Consiglio e agli Stati membri e applicabili allo scadere di un termine di 20 giorni lavorativi. Se durante questo periodo uno Stato membro ha presentato ricorso al Consiglio, quest'ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa da quella della Commissione.

In materia di sviluppo regionale, menzioneremo i capitoli 55 (azioni comunitarie di sostegno alle politiche regionali e nazionali) e 56 (azioni comunitarie specifiche). In caso di parere negativo del comitato del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al quale i progetti di decisione vengono sottoposti, la Commissione rinvia l'applicazione delle proprie decisioni, e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

Nel settore agricolo (sezioni «garanzia» e «orientamento» del FEOG), citeremo il comitato del FEOG. Dopo aver consultato questo comitato sui progetti delle decisioni da prendere, la Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, il Consiglio dispone di un mese per decidere misure diverse qualora il parere del comitato diverga dalla proposta della Commissione.

Per quanto riguarda più in particolare la sezione «garanzia» del FEOG, ricorderemo l'esistenza dei comitati di gestione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli. La procedura decisionale è analoga a quella prevista per il comitato del FEOG. Si noti che tutti questi comitati, compreso quello del FEOG, non hanno competenza per la vera e propria esecuzione del bilancio, ma intervengono con pareri obbligatori in numerose decisioni regolamentari che hanno importanti conseguenze finanziarie (fissazione dei tassi di restituzione).

Si possono infine ricordare tre casi particolari in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo:

- aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati (articolo 930);
- i protocolli finanziari con la Grecia, la Turchia e il Portogallo (capitolo 96);
- i protocolli finanziari con alcuni paesi mediterranei (Magreb, Machrak, Malta e Cipro, capitolo 96).

In attesa dell'adozione dei rispettivi regolamenti-quadro che precisino il ruolo dei comitati nel processo decisio-

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3056/73 del 9. 11. 1973 (GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 26 del 30. 1. 1979, pag. 2.

nale, è stata istituita una procedura ad hoc che lascia al Consiglio la possibilità d'intervenire nei programmi e nei progetti di finanziamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1490/80
di Lord O'Hagan
alla Commissione delle Comunità europee
(12 novembre 1980)

Oggetto: Commercio con il Regno Unito

Spesso si afferma che l'adesione della Gran Bretagna alla CEE abbia danneggiato le esportazioni britanniche.

- 1. In seguito all'adesione qual è stata l'evoluzione delle esportazioni britanniche verso gli Stati membri?
- 2. In quale rapporto si pone tale evoluzione con le importazioni britanniche provenienti dagli altri paesi della Comunità?

Evoluzione degli scambi del Regno Unito con gli altri Stati membri

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	I-IX/1979	I-IX/1980
Esportazioni verso gli Stati membri (milioni di ECU)	8 020	10 798	11 399	14 750	18 399	21 186	27 611	19 580	25 243
Indice 1973 = 100	100	135	142	184	229	264	344	—	—
Importazioni dagli Stati membri (milioni di ECU)	10 339	13 604	13 913	16 137	21 400	23 394	30 505	22 296	24 861
Indice 1973 = 100	100	132	135	156	207	226	295	—	—

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1508/80
dell'on. Bocklet
alla Commissione delle Comunità europee
(12 novembre 1980)

Oggetto: Incentivazione delle vendite dei prodotti lattiero-caseari

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1364/80 ⁽¹⁾, il Consiglio ha maggiorato il prelievo di corresponsabilità dallo 0,5 al 2 %. Nel frattempo tale prelievo, destinato

⁽¹⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 18.

Risposta data dal sig. Ortolì
in nome della Commissione
(2 marzo 1981)

L'onorevole parlamentare troverà nella seguente tabella i dati richiesti.

Tra il 1973 e il 1979 le esportazioni del Regno Unito negli altri Stati membri della Comunità sono aumentate ad un ritmo annuo medio del 23 %; l'incremento per i primi nove mesi del 1980 rispetto al corrispondente periodo del 1979 è stato del 29 %. La percentuale delle esportazioni del Regno Unito negli altri Stati membri rispetto alle sue esportazioni totali è passata dal 32 % nel 1973 al 42 % nel 1979; lo stesso tasso è stato registrato nel corso dei primi nove mesi del 1980.

Rispetto alla totalità degli scambi intracomunitari, le esportazioni britanniche sono passate dal 9 % nel 1973 al 12,5 % nel 1979.

Nel corso dello stesso periodo 1973-1979, le importazioni britanniche dagli altri Stati sono aumentate ad un ritmo annuo del 20 %; l'incremento relativo ai primi nove mesi del 1980 rispetto al corrispondente periodo del 1979 è stato dell'11,5 %. La percentuale delle importazioni del Regno Unito dagli altri Stati membri rispetto alla totalità delle importazioni di questo paese è passata dal 33 % nel 1973 al 41 % nel 1979 e al 38,5 % per i primi nove mesi del 1980.

originariamente a promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari sul mercato, è divenuto comunemente uno strumento di finanziamento del settore lattiero-caseario.

- 1. Può la Commissione comunicare la quota annua del gettito del prelievo di corresponsabilità, destinata, dal 1978 a tutt'oggi, a finanziare misure di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari?
- 2. Può la Commissione render noti i quantitativi di prodotti lattiero-caseari venduti dal 1978 a prezzi ridotti all'interno della Comunità, nonché l'ammontare dei costi relativi a tali azioni?
- 3. Può la Commissione indicare, specificando quantitativi e costi, le varie azioni realizzate a partire dal

1978, per favorire il consumo di burro, come quella denominata «burro di Natale», la vendita di burro a prezzo ridotto alle pasticcerie, i provvedimenti riguardanti il «burro sociale» e la vendita di burro a enti determinati, come le Forze armate?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

1. Il prelievo di corresponsabilità è applicato dal 16 settembre 1977. Fino al settembre 1980, il gettito è

stato di 370,4 milioni di ECU, di cui 248,1 milioni di ECU, pari al 67 % del gettito totale, è stato impiegato per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio ⁽¹⁾ (misure di ampliamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari), mentre il resto è stato destinato al finanziamento delle misure esistenti.

2 e 3. Per il 1978 e il 1979 i quantitativi smerciati a prezzo ridotto e il livello medio dell'aiuto per 100 kg di prodotti risultano dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

	1978 migliaia di t	1979 migliaia di t	Costo medio unitario per il FEAOG ECU/100 kg
1. Burro			
— Vendite all'industria alimentare	104	118	Pasticceria: 190 Gelati: 135
— Azione di fine d'anno («burro di Natale»)	123	140	(Germania 1978: 42 Francia 1979: 150)
— Forze armate e enti di interesse pubblico	31	33	170
— Burro concentrato per la cucina	3	1	170
— Misure sociali (beneficiari di assistenza sociale)	2	5	60
— Aiuto al consumo	360	374	24-50
2. Latte scremato in polvere			
— Alimentazione dei vitelli	1 173	1 305	47,1-55,6
— Alimentazione dei suini	647	507	96
3. Latte scremato liquido			
— Alimentazione dei vitelli	2 333	1 835	4,8-5,7
— Alimentazione dei suini	1 735	2 584	7,5-8,1
— Trasformazione in caseina e caseinati	2 629	3 148	6,25-6,71

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1511/80
dell'on. Schmid**

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1980)

Oggetto: Consiglieri speciali della Commissione

Nell'interrogazione scritta n. 1674/79 ⁽¹⁾ l'on. Cresson chiede informazioni in merito ai compiti dei consiglieri

speciali che la Commissione si propone di assumere nel 1980.

Nella risposta, in data 25 aprile 1980, la Commissione comunica che trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare tali informazioni.

1. È disposta la Commissione a trasmettere direttamente anche a me la descrizione dei compiti dei consiglieri speciali che essa si propone di assumere nel 1980?

⁽¹⁾ GU n. C 137 del 9. 6. 1980, pag. 35.

2. Per quali motivi la Commissione ritiene che siffatte informazioni non rivestano interesse ed importanza anche per tutti gli altri deputati del Parlamento?
3. È consapevole la Commissione che rispondendo in questo modo a domande piuttosto delicate dà l'impressione di avere qualcosa da nascondere?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

1. Sì.

2 e 3. La Commissione trasmette direttamente all'autore dell'interrogazione scritta le informazioni che, a suo giudizio, appesantirebbero eccessivamente per la loro lunghezza la risposta pubblicata. Essa trasmette sempre al segretariato generale del Parlamento europeo copia di questi documenti, affinché tutti i membri del Parlamento possano prenderne visione.

Il documento citato nella risposta all'interrogazione scritta n. 1674/79 della on. Cresson è stato trasmesso al segretariato generale del Parlamento europeo il 25 aprile 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1521/80

dell'on. Adam

alla Commissione delle Comunità europee

(17 novembre 1980)

Oggetto: Emigrazione

È la Commissione al corrente del fatto che le domande di emigrazione dal Nord dell'Inghilterra hanno oggi raggiunto una cadenza più che doppia rispetto a quella di un anno fa?

È disposta la Commissione a procedere immediatamente ad una valutazione delle tendenze emigratorie in seno alla Comunità e a presentare quanto prima al Consiglio proposte intese a rovesciare tali tendenze?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

La Commissione suppone che l'onorevole parlamentare intenda riferirsi alle domande di emigrazione per paesi

terzi, ed in particolare per i paesi appartenenti al Commonwealth. La Commissione non dispone di dati statistici a sostegno dell'affermazione relativa all'emigrazione dal Nord dell'Inghilterra.

Essa segue comunque con attenzione i movimenti migratori generali e non propone pertanto di avviare uno studio specifico secondo quanto suggerito dall'onorevole parlamentare. La Commissione ritiene invece necessario che venga avviata un'azione concreta intesa a migliorare le prospettive occupazionali. Ciò presuppone il varo di provvedimenti sostanziali in materia di formazione, nonché l'attuazione di una politica regionale efficace e di una politica economica compatibile con un incremento globale dell'occupazione. La Commissione vorrebbe sottolineare il fatto che un'azione comunitaria in questi settori può avere solo carattere complementare rispetto alle iniziative avviate dagli Stati membri nel quadro della politica di sviluppo da essi seguita per le rispettive regioni meno favorite.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1539/80

dell'on. Adam

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1980)

Oggetto: Industria elettronica nella Comunità

È al corrente la Commissione dell'incremento delle importazioni di prodotti elettronici nella Comunità ed in particolare del rapido aggravamento della situazione registrato quest'anno nell'industria elettronica del Regno Unito?

Intende la Commissione presentare proposte intese a ridurre tali importazioni per consentire all'industria elettronica un periodo di respiro mentre è in corso la sua ristrutturazione?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

La Commissione è al corrente dell'aumento delle importazioni di prodotti elettronici nella Comunità e in particolare nel Regno Unito, come si osserva nella tabella della pagina seguente.

La Commissione è conscia dell'importanza del settore elettronico e ritiene che un'industria sana debba avere un

alto livello di produttività ed essere abbastanza specializzata da poter competere sul mercato mondiale.

È a questo scopo che la Commissione ha introdotto una politica di vasta portata per l'industria telematica, volta a incoraggiare la produzione di microcircuiti.

Segnaliamo all'on. parlamentare anche la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1353/80 dell'on. Henckens ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 2. 4. 1981.

Importazione di prodotti elettronici nella Comunità

(in milioni di UCE)

Prodotto	Importazioni da paesi esterni dalla CEE									
	Comunità economica europea					Regno Unito				
	gennaio-marzo 1980	1979	1978	gennaio-marzo 1980 1979	1979 1978	gennaio-marzo 1980	1979	1978	gennaio-marzo 1980 1979	1979 1978
	milioni di ECU			%		milioni di ECU			%	
Apparecchi per l'elaborazione dei dati e unità connesse	854	2 906	2 301	31,4	26,2	261	808	657	35,0	23,1
Attrezzature elettroniche per telecomunicazioni	483	1 654	1 404	30,6	17,8	81	281	236	38,3	19,1
Attrezzature per televisione (comprese le valvole)	274	983	872	14,1	12,8	69	281	219	18,2	28,2
Ricevitori per la radiodiffusione	249	937	815	26,2	14,9	76	305	214	28,1	42,3
Altri prodotti elettronici ⁽¹⁾	242	1 009	924	4,0	9,1	45	188	158	13,1	19,4
Microcircuiti elettronici	192	571	452	64,1	26,3	45	136	105	59,7	29,4
Altri strumenti ed apparati elettronici e loro componenti	512	1 805	1 514	26,1	19,3	146	491	419	28,6	17,2
Totale per l'industria elettronica	2 808	9 865	8 283	26,8	19,1	724	2 490	2 008	31,2	24,0

⁽¹⁾ Calcolatrici elettroniche, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, registratori di cassa elettronici, strumenti musicali elettronici, apparecchiature per raggi X, ecc.

Nel primo trimestre 1980 il più forte incremento delle importazioni è stato registrato nel settore dei microcircuiti elettronici. Nel 1979 questo settore occupava il secondo posto nelle importazioni, subito dopo gli apparecchi per la registrazione e la riproduzione dei suoni e delle immagini televisive.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1558/80
dell'on. Lizin
al Consiglio delle Comunità europee
(20 novembre 1980)

Oggetto: Accredimento del rappresentante boliviano
Può far sapere il Consiglio se intende accettare le lettere credenziali che gli saranno prossimamente presentate dal sig. Franz Ondarza, ex segretario del partito ADN del Generale Banzer?

Non ritiene che i precedenti politici del sig. Ondarza giustificino un atteggiamento negativo nei suoi confronti?

Risposta
(4 marzo 1981)

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che l'accettazione delle credenziali di un capomis-

sione di un paese terzo presso le Comunità europee è oggetto di un accordo tra il Consiglio e la Commissione.

I membri del Consiglio non mancheranno di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui sono a conoscenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1573/80

dell'on. O'Connell

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1981)

Oggetto: Fondo sociale europeo

Per la prima volta nel 1979 sono state stanziato nel quadro del Fondo sociale europeo delle somme per promuovere la creazione di posti di lavoro nella Comunità mediante programmi speciali a favore dei giovani.

Potrebbe render nota la Commissione la proporzione dei contributi sinora concessi dal Fondo sociale per promuovere programmi occupazionali a favore dei giovani in Irlanda e fornire precisazioni sulla natura di tali programmi?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(4 marzo 1981)

Nel 1979 e 1980 la Commissione delle Comunità europee ha concesso, su richiesta del governo irlandese, una somma globale di 5 866 989 £ Irl a favore di 21 650 giovani. Tale somma è ripartita in aiuti all'assunzione nel settore privato per un totale di 4 222 360 £ Irl a favore di 16 000 giovani ed in aiuti all'occupazione in programmi di pubblica utilità per un totale di 1 645 629 £ Irl a favore di 5 650 giovani.

Tali programmi sono destinati a giovani privi di esperienza di lavoro e di formazione professionale. Nel quadro del «Work Experience Programme», che fornisce in alternanza un'esperienza pratica di lavoro ed una formazione in collegi, gli aiuti sono concessi per un periodo di 26 settimane. I programmi «Employment Incentive Scheme» hanno invece la durata di 24 settimane e si svolgono interamente all'interno di un'impresa. Un periodo di tempo compreso tra le 15 e le 26 settimane è previsto poi per le attività di pubblica utilità («Temporary Youth Employment Scheme» e «Environmental Im-

provement Scheme»), che sono volte a fornire ai giovani un'esperienza di lavoro in vari settori, grazie all'attuazione di progetti diversificati da parte delle autorità locali a livello comunale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1575/80

dell'on. O'Connell

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1980)

Oggetto: Carta dei diritti degli handicappati

Riconosce la Commissione che:

1. in Europa le persone handicappate devono far fronte a gravissimi problemi quali povertà, solitudine ed emarginazione, e che
2. fra gli Stati membri esiste una grande disparità per quanto concerne le previdenze ed i diritti di cui beneficiano gli handicappati?

In caso affermativo, è disposta ad elaborare proposte per l'introduzione nella Comunità di una nuova Carta dei diritti degli handicappati, soprattutto per quel che riguarda la loro possibilità di movimento, nonché l'accesso all'istruzione, al posto di lavoro ed ai servizi sociali?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

1 e 2. Sì.

3. La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda un miglioramento della situazione degli handicappati. Oltre alla sua attuale attività, e in particolare all'intervento del Fondo sociale europeo, la Commissione sta attualmente elaborando talune proposte di azione, in un certo numero di settori specifici, intese a migliorare l'inserimento sociale degli handicappati. La Commissione ritiene che le proposte intese a creare una Carta dei diritti degli handicappati non apporterebbero alcun contributo pratico ai problemi esistenti. Per il momento, non è prevista la presentazione di alcuna proposta in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1630/80

degli on. van Aerssen e von Wogau
alla Commissione delle Comunità europee
(1° dicembre 1981)

Oggetto: Sprechi di energia alle frontiere della Comunità

1. Sono noti alla Commissione i calcoli* effettuati dall'Automobile Club austriaco, secondo cui le code agli 8 principali passaggi di frontiera fra Germania e Austria registratesi durante i 13 sabati del periodo di punta del 1980 avrebbero prodotto uno spreco di 1,4 milioni di litri di carburante, e secondo cui una coda di 3 chilometri comporta un consumo supplementare di 18 000 litri?

2. Quali sono, secondo la Commissione, le possibilità di rendere più flessibili i controlli alle frontiere per ovviare a questi inutili sprechi di energia?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(3 marzo 1981)**

1. La Commissione non era al corrente dei calcoli dell'Automobile Club austriaco cui gli onorevoli parlamentari fanno riferimento.

2. Per rendere più flessibile i controlli alle frontiere, bisogna affrontare soprattutto due problemi: da un lato, ridurre il gran numero di formalità attualmente richieste alle frontiere, e, d'altro lato, provvedere ad una migliore organizzazione dei controlli medesimi.

Per quel che riguarda il primo aspetto, si constata che sono già stati compiuti alcuni progressi sul piano intracomunitario (ad esempio, il regime del transito comunitario). Tuttavia esiste ancora tutta una serie di formalità che debbono essere snellite o abolite, in particolare per quel che concerne i trasporti, la fiscalità ed i controlli sanitari, fitosanitari e di qualità.

Quanto all'aspetto dell'organizzazione dei controlli medesimi, vale a dire la realizzazione di una infrastruttura adeguata e la disponibilità di effettivi sufficienti, è compito degli Stati membri e dei paesi terzi interessati adottare, a livello locale, i provvedimenti necessari ad accelerare il traffico alle frontiere.

Nell'ambito della Commissione, un gruppo interservizi sta attualmente esaminando il complesso dei problemi frontalieri, nonché le azioni che possono essere intraprese per superare gli ostacoli esistenti; tale gruppo presenterà tra breve alla Commissione una relazione in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1634/80

dell'on. Cousté
alla Commissione delle Comunità europee
(1° dicembre 1980)

Oggetto: Regolamentazione sui contrassegni di origine

La Commissione, presa conoscenza della decisione del governo britannico di far figurare l'indicazione del paese d'origine su tutta una serie di prodotti, ha l'intenzione di intervenire presso le autorità britanniche per por fine a tali pratiche restrittive che ostacolano la libera circolazione delle merci in Europa?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(3 marzo 1981)**

1. Per quanto riguarda le considerazioni generali in materia, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta n. 1409/80 dell'on. Moreland (1).

2. Nella fattispecie la Commissione è stata consultata dalle competenti autorità del Regno Unito su un progetto di regolamento volto ad imporre al commerciante al minuto l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti interessati in modo che l'acquirente definitivo possa disporre di quest'informazione al momento della scelta. Il fabbricante non sarebbe minimamente tenuto alla marcatura del prodotto, dato che in Gran Bretagna l'obbligo incombe soltanto al commerciante al minuto, il quale può assolverlo, per esempio, affiggendo le informazioni necessarie su un cartello esposto nelle vicinanze del prodotto.

Il progetto di regolamento interessa i tessili (compresi gli articoli di abbigliamento), gli apparecchi elettrodomestici, nonché talune altre categorie di merci (articoli di coltelleria) per i quali il governo britannico ritiene che l'indicazione possa costituire un elemento determinante nella scelta dei consumatori.

3. Conformemente agli obblighi imposti dal trattato CEE, la Commissione deve vigilare alla compatibilità delle misure nazionali con l'articolo 30. In caso di incompatibilità, la Commissione dovrebbe chiedere allo Stato membro di modificarle e, se necessario, dovrebbe adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

4. Nel caso specifico dei tessili poiché taluni Stati membri hanno emanato o intendono emanare norme di

(1) GU n. C 60 del 19. 3. 1981, pag. 4.

portata nazionale sulla marcatura dell'origine al fine di informare il consumatore sull'origine del prodotto che egli si propone di acquistare, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'indicazione dell'origine di taluni prodotti tessili e di abbigliamento.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, sono stati presentati sinora alla Commissione due ricorsi che attualmente sono oggetto di esame alla luce degli articoli 30 e successivi del trattato CEE. La Commissione è intervenuta di recente presso le autorità britanniche per ottenere eventuali spiegazioni a questo proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1640/80

dell'on. Clwyd

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1980)

Oggetto: Prezzo del carburante nel Regno Unito

Quali osservazioni può formulare la Commissione sul fatto che, secondo dati recenti, per una tonnellata di nafta, l'industria britannica paga un prezzo superiore di almeno 7 sterline a quello pagato in qualsiasi altro paese della CEE, tranne il Belgio e la Repubblica irlandese?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione

(2 marzo 1981)

La Commissione pubblica settimanalmente il «Commission Oil Bulletin», che riporta i livelli indicativi dei prezzi al consumo, franco da tasse e imposte, in ciascuno Stato membro. Una volta al mese circa il bollettino fornisce informazioni supplementari tra cui i prezzi al consumo, tasse ed imposte incluse, espressi nelle valute nazionali.

Il bollettino n. 76 dell'11 dicembre 1980 mostra che nel Regno Unito il 1° dicembre 1980 il prezzo dell'olio combustibile, tasse escluse, era il più basso della Comunità. Inoltre, dal bollettino n. 74 del 27 novembre 1980, si rileva che sempre nel Regno Unito il 15 settembre 1980 il prezzo indicativo al consumo dell'olio combustibile pesante, espresso in dollari statunitensi e inclusivo delle tasse, era il più alto della Comunità dopo quello della Danimarca e dell'Irlanda a causa della combinazione di un prezzo di base relativamente elevato, dettato dalle forze di mercato del momento, con una tassa di 8,01 £ o 19,18 \$USA alla tonnellata.

Il 15 settembre 1980 la tassa (IVA esclusa) di 19,18 \$USA sull'olio combustibile pesante (nel Regno Unito) era inferiore a quella irlandese – 33,63 \$USA; negli altri Stati membri tale tassa era compresa tra 0,19 \$USA/tonnellata (Francia) e 8,41 \$USA/tonnellata (Repubblica federale di Germania). In Danimarca l'olio combustibile pesante paga una tassa sull'energia di 61,66 \$USA/tonnellata, tassa che viene tuttavia rimborsata integralmente se il consumatore è soggetto all'IVA e se l'IVA imposta è deducibile. (Tali valori risultano dalla conversione in dollari statunitensi degli importi espressi in moneta nazionale al tasso del 15 settembre 1980).

La Commissione è favorevole a una tassazione dell'olio combustibile per ridurre la domanda e promuovere quindi il passaggio ad altre fonti di energia ed ha raccomandato l'armonizzazione dei prezzi al consumo e delle politiche fiscali negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1652/80

dell'on. Balfe

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1980)

Oggetto: Trattamento economico del presidente, dei vicepresidenti e dei membri della Commissione

Il 29 luglio 1980 ho presentato un'interrogazione ⁽¹⁾ nella quale chiedevo tra l'altro

«1. Quanto percepiscono attualmente il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione?»

Il 7 ottobre 1980 mi è stata data la seguente risposta:

«1. Dal luglio 1973 la retribuzione dei membri della Commissione e della Corte di giustizia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1546/73 ⁽²⁾ del Consiglio, è pari allo stipendio di un funzionario di grado A 1, scatto 6, moltiplicato per 112,5 % per i membri, 125 % per i vicepresidenti, e 138 % per i presidenti.

Le tabelle degli stipendi attualmente in vigore per i funzionari sono contenute nel regolamento (CEE) n. 161/80 del Consiglio, del 21 gennaio 1980 ⁽³⁾; si veda anche il regolamento (CEE) n. 1525/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980 ⁽⁴⁾, che ha riveduto i coefficienti correttivi».

⁽¹⁾ Interrogazione scritta n. 1071/80 (GU n. C 288 del 6. 11. 1980, pag. 25).

⁽²⁾ GU n. L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 3.

Ritenevo fosse chiaro che desideravo mi venissero fornite cifre piuttosto che riferimenti a regolamenti del resto non allegati alla risposta.

Può ora la Commissione pubblicare i dati relativi alla retribuzione del presidente, del vicepresidente e dei membri della Commissione?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

La Commissione non ha nulla da aggiungere alla risposta già data all'interrogazione scritta n. 1071/80. Essa farà comunque pervenire direttamente all'onorevole parlamentare i testi dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 161/80 e (CEE) n. 1525/80 menzionati in detta risposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1660/80

dell'on. Fich

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1980)

Oggetto: Tempo necessario all'elaborazione di proposte

La Commissione CEE ha presentato il 26 giugno 1980 una «proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli» (COM(80) 369 def.).

Desidererei sapere quante ore di lavoro si stima siano occorse per l'elaborazione della proposta nelle sue varie fasi.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

I vari lavori di stesura della proposta di direttiva si sono svolti, in linea di massima e secondo il contenuto, in tre fasi.

1. Lavori di normalizzazione

Nel 1974, per disporre di una base idonea all'elaborazione delle sue proposte, la Commissione conferisce al

comitato europeo di normalizzazione (CEN), che dal 1971 ha avviato lavori di normalizzazione in materia su richiesta dell'industria europea del giocattolo, il compito di elaborare norme tecniche di sicurezza dei giocattoli relative

- alle caratteristiche meccaniche e fisiche: per il 31 marzo 1975,
- all'inflammabilità: per il 30 giugno 1975,
- alle proprietà chimiche: per il 31 dicembre 1975.

Le prime due norme vengono approvate dal CEN rispettivamente il 27 ottobre 1978 e l'8 maggio 1978.

Il 26 settembre 1980, è stato presentato per la terza volta al voto preliminare dei comitati membri del suddetto organismo un progetto di terza norma. Si tratta di una prima procedura che può portare ad una successiva adozione.

2. Lavori di preparazione e di stesura della direttiva

In mancanza dei testi definitivi delle norme CEN di cui sopra, la Commissione, sollecita di seguire le risoluzioni del Consiglio del 21 maggio 1973 (programma di eliminazione degli ostacoli tecnici) e del 14 aprile 1975 (programma per la tutela dei consumatori) per quanto riguarda la presentazione al Consiglio di proposte di direttiva in materia, avvia ufficialmente i suoi lavori il 1° giugno 1976.

Un gruppo di lavoro presso la Commissione è composto di esperti governativi degli Stati membri e di rappresentanti dei vari settori interessati (vedi punto 3 qui di seguito) esamina i progetti di norme CEN e formula osservazioni e richieste di modifiche. Inoltre, vengono egualmente esaminati i complessi problemi giuridici e generali inerenti all'elaborazione di un sistema comunitario in tal campo.

Questi lavori si proseguono nei primi sei mesi 1977 e sono ripresi dal gennaio 1979 dopo la conclusione delle prime due norme del CEN nel 1978 (vedi punto 1 di cui sopra).

Nel dicembre 1979, i servizi competenti hanno elaborato, al termine di quattro riunioni del gruppo svoltesi nello stesso anno, la proposta di direttiva che, dopo l'adozione da parte della Commissione, è stata trasmessa al Consiglio il 26 giugno 1980.

3. Consultazione degli organismi e dei settori interessati

Dette consultazioni sono state effettuate:

- in modo permanente ed ufficiale, con la partecipazione dell'industria europea, dei consumatori, del comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) nonché dell'istituto europeo del giocattolo a tutte le riunioni del competente gruppo di lavoro della Commissione;

— in modo circoscritto ed ufficioso, organizzando dal 1976, su richiesta degli ambienti succitati o su iniziativa dei servizi competenti della Commissione, varie riunioni o vari incontri nel corso dei quali i principali punti della normativa in fase di elaborazione sono stati oggetto di accordi e di discussioni.

Inoltre, la proposta di direttiva è stata esaminata globalmente dal comitato consultivo dei consumatori che ha espresso un parere favorevole.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1662/80

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1980)

Oggetto: Speciale tassa d'iscrizione imposta agli allievi e studenti stranieri iscritti negli istituti scolastici belgi e i cui genitori non sono domiciliati in Belgio

La Commissione è al corrente del fatto che il Ministero dell'educazione nazionale belga impone ai congiunti di funzionari della Comunità residenti stabilmente in Belgio, i quali frequentino un istituto scolastico belga, il pagamento della: «speciale tassa d'iscrizione imposta agli allievi e studenti stranieri iscritti nei nostri istituti scolastici e i cui genitori non sono domiciliati in Belgio»? (Circolare dell'8 giugno 1978). Fatte salve certe condizioni, tali disposizioni non si applicano agli allievi di nazionalità lussemburghese o francese.

Ammette la Commissione che le disposizioni della suddetta circolare pongono taluni funzionari della Comunità residenti in Belgio in una situazione d'ineguaglianza rispetto:

- ai cittadini belgi, lussemburghesi e francesi,
- ai funzionari destinati ad altre sedi di lavoro (al di fuori del Belgio),
- ai cittadini non belgi, siano essi originari o meno di uno Stato membro della Comunità, i quali esercitano un'attività lavorativa in Belgio (i cui congiunti sono esenti dal pagamento della speciale tassa d'iscrizione in oggetto)?

Riconosce la Commissione che esiste una differenza di trattamento nei confronti dei funzionari destinati alle varie sedi in conseguenza delle misure adottate unilateralmente da taluni Stati membri?

Può ammettere la Commissione che i funzionari europei si vengano a trovare in condizione di inferiorità rispetto agli altri lavoratori stranieri, siano questi originari o meno di uno Stato membro della Comunità?

Che intende fare la Commissione per ovviare a tale stato di cose che, incontestabilmente, lede i legittimi interessi dei funzionari europei?

Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione

(2 marzo 1981)

La Commissione è consapevole dei problemi cui si riferisce l'onorevole parlamentare. In varie occasioni essa ha sollecitato, presso le autorità belghe, una soluzione che ponga fine al trattamento discriminatorio nei confronti dei familiari dei funzionari europei con sede di lavoro in Belgio, rispetto ai gruppi di persone citati nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

Purtroppo tali sforzi, avviati sulla base dell'articolo 19 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, non hanno ancora dato frutto; essi saranno attivamente proseguiti.

Per quanto riguarda gli studenti di corsi d'istruzione superiore, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta data all'interrogazione scritta n. 1246/80 dell'on. Seal su questo argomento ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 3. 12. 1980, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1669/80

dell'on. Seal

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1980)

Oggetto: Armonizzazione delle disposizioni legislative fiscali in materia di sport

È consapevole la Commissione che:

1. la Gran Bretagna rappresenta attualmente il paese il cui settore sportivo è il più tassato in Europa,
2. l'IVA è imposta su tutte le merci e su tutti i servizi dei clubs sportivi, mentre quelli europei sono assimilati ad organizzazioni senza scopo di lucro e non sono quindi soggetti all'IVA,
3. gli sportivi britannici, per prendere parte alle manifestazioni sportive, pagheranno nel prossimo anno un extra pari a 3 milioni di sterline quale risultato dell'imposizione del 15 % IVA?

Se l'armonizzazione costituisce uno dei principali obiettivi comunitari, intende la Commissione prender delle misure per incoraggiare la riduzione dell'IVA in questo campo, riducendola preferibilmente a quota zero?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

La Commissione non dispone dei dati necessari per effettuare un confronto globale dei livelli fiscali concernenti le manifestazioni sportive e i club sportivi negli Stati membri.

Le principali disposizioni della sesta direttiva IVA impongono agli Stati membri di esentare «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica», ma le disposizioni transitorie all'articolo 28, paragrafo 3, consentono agli Stati membri di continuare a tassare le transazioni di cui all'articolo 13-A-1 (m).

La Commissione non è a conoscenza che gli altri Stati membri della Comunità applichino tali disposizioni comunitarie in senso più ampio di quanto consentito dalla direttiva.

Per quanto concerne la possibilità di ridurre l'IVA in questo campo tramite un'armonizzazione, la Commissione ritiene che l'armonizzazione delle aliquote IVA sia un obiettivo a lungo termine e rappresenti una linea d'azione che copre tutti i beni e i servizi. Per quanto concerne la possibile applicazione di un'aliquota zero, la sesta direttiva vieta l'introduzione di nuove aliquote zero.

Da ultimo, la Commissione prende atto che il governo inglese ha recentemente introdotto misure che esonerano dall'IVA i biglietti di entrata per talune competizioni sportive e di ricreazione fisica, misure orientate in certo qual modo nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

Dalle informazioni fornite in merito all'applicazione delle regole di concorrenza riguardanti gli aiuti statali, non risulta alla Commissione che nel settore del pollame esistano aiuti nazionali specifici, incompatibili con il mercato comune.

Nelle aziende agricole, la direttiva n. 72/159/CEE ⁽¹⁾ relativa all'ammodernamento delle suddette aziende, agli articoli 8, paragrafo 1b, 9, paragrafo 3 e 14, paragrafo 4, esclude qualsiasi possibilità di aiuti tanto nazionali, quanto comunitari a favore degli investimenti nel settore delle uova e del pollame.

Nello stadio della trasformazione e della commercializzazione il regolamento (CEE) n. 355/77 ⁽²⁾ prevede un contributo finanziario nazionale e comunitario a favore di alcuni investimenti, nel quadro di programmi subordinati all'approvazione della Commissione. Tuttavia, in questo settore è escluso un ampliamento delle capacità.

La Commissione sta esaminando con attenzione gli aiuti esistenti e nuovi per tutti i settori di prodotti agricoli e non mancherà di opporsi alle misure che potrebbero creare distorsioni o pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, e che non rientrano nei casi di deroga previsti all'articolo 92, paragrafo 2 o 3 del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. Rettifica GU n. L 53 del 25. 2. 1977, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1677/80

dell'on. Quin

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1980)

Oggetto: Industria del pollame nella CEE

Ritiene la Commissione che esista, tra paesi membri della CEE, un'equa concorrenza nel settore del pollame? Ha essa condotto studi approfonditi sugli aiuti concessi dai governi nazionali alle rispettive industrie del pollame?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1683/80

degli on. Croux, Malangré e Notenboom

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1980)

Oggetto: Lotta al lavoro nero

Bisogna purtroppo constatare che è in aumento il lavoro nero — vale a dire le attività nel settore edilizio condotte senza licenza e spesso eludendo il pagamento dell'IVA, dei contributi sociali e delle imposte sui redditi.

Numerosi sono i pericoli a ciò connessi come pure gli argomenti che si possono addurre per promuovere la lotta a tale fenomeno.

1. Esso interessa una parte cospicua delle attività economiche.

2. Il lavoro nero colpisce soprattutto le piccole e medie imprese che si vedono sottrarre una percentuale rilevante del loro lavoro, proprio in un periodo in cui si fa grande affidamento su di esse per combattere la crisi economica e la disoccupazione.
3. La lotta al lavoro nero offrirà a molti lavoratori un nuovo impiego e ridurrà pertanto in misura notevole la disoccupazione.
4. I consumatori non sono protetti e non hanno ricorso legale alcuno in relazione a prestazioni svolte nell'ambito del lavoro nero.
5. Il lavoro nero priva lo Stato dei contributi sociali e di un considerevole gettito fiscale, e questo quando i deficit di bilancio sono particolarmente elevati, mentre, per quanto riguarda l'IVA, esso comporta nel contempo una riduzione delle entrate destinate alla CEE.

Il problema è particolarmente preoccupante nella Euregio del Reno-Mosa che si estende a cavallo del territorio del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania.

La Commissione è al corrente della forma e dell'entità assunte dal lavoro nero, sia in generale che in particolare, nella suddetta Euregio?

Non ritiene che la normativa comunitaria in materia debba essere integrata, e, in caso affermativo, intende presentare delle proposte in tal senso?

Non reputa inoltre che i controlli debbano essere più efficaci, specialmente per quanto riguarda l'evasione dell'IVA comunitaria, e non ritiene sia possibile, in collaborazione con le autorità tributarie nazionali, prendere nella regione in parola delle iniziative a titolo sperimentale?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome Della Commissione**

(2 marzo 1981)

La Commissione è al corrente della crescente diffusione del lavoro nero e degli effetti negativi che esso esercita sul mercato del lavoro dei paesi in cui è praticato. In particolare, la Commissione non ignora i frequenti abusi causati dal traffico di manodopera frontaliera, che hanno la loro origine nelle lacune esistenti tra le diverse legislazioni nazionali in materia di lavoro.

Difatti, la situazione denunciata dagli onorevoli parlamentari nella loro interrogazione è già stata segnalata alla Commissione, a più riprese, dai servizi nazionali dell'occupazione e dai sindacati dei paesi interessati (problema dei «Koppelbazen»).

Entro il contesto delle sue competenze, necessariamente limitate in tal campo, di recente la Commissione ha tra-

snesso al Comitato permanente dell'occupazione una comunicazione relativa al lavoro temporaneo ⁽¹⁾, a seguito della quale il comitato stesso l'ha invitata ad iniziare dei lavori per dare una risposta almeno parziale a questo tipo di problematica. Questi lavori sono attualmente in corso.

⁽¹⁾ Doc. COM(80) 351 del 27. 6. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1688/80

dell'on. Moreland

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1980)

Oggetto: Istruzione dei bambini affetti da dislessia

1. Quali misure può adottare la Comunità per favorire l'istruzione dei bambini che incontrano difficoltà nella lettura (i cosiddetti dislessici) e di altri che hanno difficoltà a leggere e a scrivere nonostante siano di intelligenza normale o elevata (per esempio i bambini sordi e autistici)?
2. Intende la Commissione presentare delle proposte in tale settore nel corso dell'Anno internazionale degli handicappati (1981)?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

1. La Comunità non dispone attualmente di mezzi per interventi diretti a favore dei bambini che soffrono di varie forme di minorazioni specifiche (comprese quelle menzionate dall'onorevole parlamentare), ma la Commissione è già a uno stadio molto avanzato nella preparazione di proposte di misure riguardanti l'integrazione sociale degli handicappati, specialmente per quanto riguarda l'istruzione e l'addestramento.

2. Le proposte di cui sopra saranno formalmente sottoposte dalla Commissione al Consiglio nel corso del 1981 e costituiranno un contributo della Commissione stessa all'Anno internazionale degli handicappati. Dette proposte saranno formulate in materia tale da essere applicabili ad ogni specie di minorazione fisica o mentale, incluse quelle da cui sono affetti i bambini d'intelligenza normale od elevata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1702/80**dell'on. Capanna****alla Commissione delle Comunità europee***(10 dicembre 1980)*

Oggetto: L'inquinamento nella zona di Augusta (Siracusa) e il preoccupante aumento di nati malformati e di morti per cancro

Presmesso che:

- nella zona di Augusta (provincia di Siracusa) sono concentrate le più grandi industrie petrolchimiche d'Europa — della Montedison, Exxon, della Liquichimica, dell'ISAB;
- l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del terreno ha raggiunto punte tali per cui lo scorso anno un intero paese, Marina di Melilli, fu evacuato perché troppo esposto ai veleni delle fabbriche;
- negli ultimi dieci anni sono nati nella zona di Augusta tre malformati ogni mille, ma dall'aprile al settembre del 1980, su un totale di 380 parti, la percentuale di malformati è stata del 15,7 per mille, contro una percentuale nazionale dell'1,7;
- i morti per tumore sono saliti a circa il 29 %, il doppio della media nazionale;

chiedo:

che cosa intende fare, con la massima urgenza, la Commissione circa le cause di inquinamento nella zona di Augusta ormai diventata una Seveso del Sud, dati gli effetti agghiaccianti già provocati e quelli prevedibili per il futuro?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

La Commissione segue con attenzione i problemi dell'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali. Già nel luglio del 1979 ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ⁽¹⁾, proposta che è stata esaminata due volte dal Consiglio dei ministri per l'ambiente, ma che non ha potuto sinora essere approvata. Inoltre, nel giugno del 1980, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinate opere pubbliche e private ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 24. 8. 1979, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 169 del 9. 7. 1980, pag. 14.

Le due proposte mirano appunto a prevenire situazioni analoghe a quella segnalata dall'onorevole parlamentare. Del resto, spetta alle autorità italiane competenti far osservare le norme antinquinamento stabilite a livello nazionale o a livello comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1709/80**dell'on. Michel****alla Commissione delle Comunità europee***(10 dicembre 1980)*

Oggetto: Boicottaggio dei medicinali generici

Secondo la rivista «50 milioni di consumatori» dell'ottobre 1980 (pagina 10), una circolare della Federazione francese dei sindacati farmaceutici dell'Ovest, indirizzata ai medici, li invita — dopo aver posto in dubbio la qualità dei medicinali generici — ad «aiutarli a far pulizia nella farmacia» e ad eliminare dalle loro ricette, «a terapia analoga, ogni copia conforme o approssimata».

Più grave:

Il 29 febbraio 1980, la Federazione dei sindacati farmaceutici di Francia scrive: «Noi rivendicheremmo del resto, se venissero presentate ricette simili, il diritto alla libera scelta dell'origine delle medicine che noi consegniamo ai nostri malati».

Si tratterebbe, in altre parole, di sostituire il medicinale generico prescritto nella ricetta con un altro medicinale. Ora il cambiamento delle ricette è formalmente interdetto ai farmacisti dal «Code de la santé».

La Commissione ha già potuto constatare quanto fosse sistematicamente ostacolata la concorrenza sul mercato dei medicinali.

Per tale motivo, del resto, nel dicembre 1979 l'insieme delle organizzazioni europee dei consumatori ha richiesto, a Bruxelles, che la Commissione delle Comunità europee proceda ad uno studio approfondito dell'insieme dei problemi posti dai medicinali generici, compreso quello di un eventuale obbligo di prescrivere tali medicinali sotto la loro denominazione comune. Questa prassi esiste del resto attualmente negli USA.

La suddetta rivista segnala che il tiro di sbarramento dei farmacisti è stato efficace: il 7 gennaio 1980 cinque me-

dicinali generici venduti senza marca e 30 % meno cari sono stati lanciati dal Laboratorio francese di prodotti generici (filiale del gruppo Clin-Midy) dopo aver ricevuto dal Ministero della sanità l'autorizzazione di immissione sul mercato.

1. Come ha reagito la Commissione alle pratiche concertate dei farmacisti che sono riusciti ad impedire la diffusione di medicinali meno cari per la sicurezza sociale e per il consumatore?
2. La Commissione riconosce che la regolazione dei prezzi da parte della concorrenza è quasi nulla in questo settore e che la sua azione non è stata in grado di modificare sinora tale stato di cose?
3. Tenuto conto delle difficoltà finanziarie incontrate da quasi tutti i regimi di sicurezza sociale, intende la Commissione dare un vigoroso e rapido impulso ai medicinali meno cari ed in particolare ai medicinali generici oppure ritiene essa che tali difficoltà finanziarie debbano essere risolte mediante un regresso sul piano dei vantaggi sociali o mediante un aumento delle quote della sicurezza sociale in modo da permettere di pagare tali «sovrapprezzi»?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(2 marzo 1981)

1. Poiché, in applicazione della legislazione francese sulla concorrenza, la commissione della concorrenza in Francia è stata informata sul tentativo di boicottaggio dei medicinali generici da parte della Federazione dei sindacati farmaceutici francesi, la Commissione delle Comunità europee non ha ritenuto necessario intervenire anche nel caso in oggetto in virtù delle norme di concorrenza comunitarie, tanto più che il problema sollevato non sembra aver inciso sul commercio tra Stati membri.

2. Parallelamente alle proposte formulate per il ravvicinamento delle legislazioni e per l'apertura dei mercati, la Commissione si è sempre opposta energicamente agli ostacoli che le imprese private creano negli scambi tra Stati membri e che mirano a mantenere o a ripristinare la compartimentazione del mercato comune in mercati nazionali separati, a livelli di prezzo differenziati.

Poiché si tratta di divieti di esportazione, imposti per evitare le consegne «parallele» di prodotti da parte di Stati membri a basso livello di prezzo, verso gli Stati a prezzi elevati, la Commissione ha inflitto di recente al gruppo farmaceutico Johnson e Johnson un'ammenda di 200 000 UCE per avere ostacolato consegne destinate ad un importatore parallelo tedesco da parte di farmacisti del Regno Unito. Verrà rivolto quanto prima un monito ad un centinaio di imprese dell'industria farmaceutica

che, nelle loro condizioni di vendita, continuano ad annoverare divieti di esportazione od altre clausole di effetto equivalente.

Dato che si tratta di prassi miranti a differenziare artificialmente i prodotti per impedire gli scambi tra Stati membri, la Commissione ha proposto al Consiglio nel giugno 1980 ⁽¹⁾ di vietare i cambiamenti di denominazione che non siano giustificati dal diritto dei marchi, nonché i cambiamenti di composizione che non abbiano una giustificazione terapeutica.

Nel dicembre 1980, ai fini di una migliore trasparenza del mercato, essa ha inoltre proposto di corredare sistematicamente la denominazione speciale (diversa per ciascuna specialità) con la denominazione comune internazionale (simile per le stesse sostanze attive).

La Commissione spera in tal modo di creare le premesse necessarie per consentire ai prezzi di svolgere la loro funzione regolatrice.

3. La Commissione ritiene che siffatte modifiche strutturali costituiscano un contributo alla soluzione delle difficoltà finanziarie della sicurezza sociale.

⁽¹⁾ GU n. C 143 del 12. 6. 1980, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1710/80

dell'on. Michel

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1980)

Oggetto: Tecniche di marketing utilizzate nel settore farmaceutico

In occasione del lancio sui mercati belgi di un tranquillizzante, il «Belseren», della ditta Mead-Johnson, i rappresentanti di prodotti farmaceutici si sono visti consegnare un fascicolo in cui, dopo un'analisi di marketing, si conclude:

«Strategy

1. Général Approach

L'analisi dei punti precedenti determina l'unico approccio possibile per il Belseren, cioè un approccio puramente commerciale, fatto di slogans, di annunci in serie, di ripetizioni, di massiccia presentazione di campioni, cioè una tecnica "d'assalto" con cui il rappresentante deve imporre la prescrizione, senza argomenti medici».

Questo tipo di promozione da parte della ditta Mead-Johnson ha fatto l'oggetto di un articolo nel quotidiano «La Cité» (23 dicembre 1976), mentre la Commissione ha ricevuto il documento integrale, da cui è ripresa la citazione precedente.

Oltre ai vari opuscoli ecc. il lancio comprendeva in particolare (per il solo mercato belga) 18 452 lettere ai 6 726 medici generici e la distribuzione gratuita di non meno di 193 484 campioni gratuiti (circa un campione ogni 30 belgi adulti; l'obiettivo commerciale è una vendita annua di 161 000 flaconi).

1. La Commissione concorda con la mia analisi secondo cui tale costosa campagna pubblicitaria non tende a porre a disposizione dei malati una nuova terapia?
2. La Commissione è a conoscenza delle reazioni degli ordini dei medici contro la schedatura dei medici, le classificazioni particolari in «medici ordinatori all'ingrosso» e «medici superordinatori», le tecniche di marketing battezzate «d'assalto», i doni ai medici, il fatto che i rappresentanti di medicinali possono visitare soltanto 2 209 medici generici (32,7% dei medici generici che scrivono il 66,39% del totale delle ricette in campo di medicina generale)?
3. La Commissione ha motivo di credere che la strategia commerciale della ditta Mead-Johnson sia radicalmente differente negli altri paesi della CEE e che tali abusi esistano soltanto a causa della particolare debolezza delle autorità belghe? O bisogna invece supporre che si tratta di una strategia generale di tale firma multinazionale? In tal caso la Commissione ritiene sempre che non sia necessario presentare una direttiva concernente la pubblicità, ma che bisogna permettere che vengano continuate operazioni battezzate dallo stesso fabbricante come «d'assalto»?
4. La Commissione ritiene che il ruolo del rappresentante di medicinali debba essere quello di un distributore di slogans e di regali finanziato in definitiva dai malati? In caso contrario intende essa presentare una proposta e ispirarsi in particolare al parere espresso dal Comitato economico e sociale?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(18 febbraio 1981)

1. Sì.
2. La Commissione non ha ricevuto alcun ricorso da parte dell'ordine dei medici.

3. La Commissione non dispone di elementi sufficienti per pronunciarsi sulla strategia commerciale applicata dalla ditta in oggetto negli altri Stati membri. L'etica pubblicitaria dipende maggiormente da una corretta applicazione delle leggi in vigore che non dall'emanazione di nuove norme, come risulta infatti dalla situazione illustrata dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione scritta n. 1711/80 (vedi più sotto).

Ciò non significa che la Commissione rinunci a formulare proposte se queste ultime possono giovare alla creazione di un mercato trasparente ed ordinato. A questo proposito, essa rinvia alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 1709/80 ⁽¹⁾, nella quale cita le proposte trasmesse al Consiglio nel giugno e nel dicembre 1980 per impedire le distinzioni artificiali tra i prodotti e ricorda anche la sua proposta ⁽²⁾ volta ad instaurare l'uso della scheda tecnica che offre una sintesi degli effetti positivi e negativi di un medicinale, quali sono stati riconosciuti dalle competenti autorità, proposta in merito alla quale il Parlamento europeo dovrà esprimere un parere. Tutte le disposizioni si orientano nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare e la Commissione spera che verranno emanate quanto prima.

4. La Commissione ritiene sia anzitutto compito del corpo medico opporsi a prassi come quelle citate dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Vedi pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Doc. COM(80) 798 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1711/80

dell'on. Michel

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1980)

Oggetto: Doni offerti dalla ditta Glaxo ai medici per favorire le prescrizioni dei propri prodotti a detrimento dei medicinali concorrenti

La rivista «50 milioni di consumatori» pubblica nel suo numero di ottobre un articolo sui doni offerti dalla ditta Glaxo ai medici. Tale articolo riproduce anche talune lettere di ringraziamento quali «I medici e tutto il personale del servizio (lettera firmata dal responsabile del servizio di chirurgia maxillo-facciale del Centro ospedaliero regionale di Nancy) ringraziano per la gentilezza di cui ha dato prova il laboratorio Glaxo (. . .). Noi tutti abbiamo apprezzato le vostre bottiglie e soprattutto il whisky nonché il trattamento da noi ricevuto tramite i vostri rappresentanti di medicinali. Da parte nostra non dimentiche-

remo i vostri prodotti e la Ceporexine, che è già utilizzata nel nostro servizio, verrà di conseguenza impiegata al posto di tutti gli altri antibiotici» (sic).

Poiché il mercato dei medicinali è essenzialmente multinazionale, le misure atte a porre un termine a questo stato di cose possono essere prese solo difficilmente in un ambito nazionale.

Le campagne promozionali di regali sono del resto organizzate quasi sempre a livello europeo.

La rinuncia della Commissione a presentare una direttiva tendente soprattutto a proibire tali doni è stata accolta più favorevolmente dai fabbricanti, contrari alla direttiva, che non dai consumatori; tale decisione della Commissione non è in ogni caso atta a scoraggiare la promozione di medicinali a suon di assegni e di casse di alcolici.

1. La Commissione ritiene normale che il motivo per cui i medici prescrivono l'Alfatesine, la Ceporexine o altri medicinali preferendoli a prodotti concorrenti sia da ricercarsi nel fatto che il fabbricante, Glaxo, offre generosamente casse di alcolici, assegni o altri doni?
2. Intende essa restare passiva di fronte a tali promozioni organizzate generalmente a livello europeo?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(18 febbraio 1981)

1 e 2. La Commissione spera che i fatti riportati non siano rappresentativi né della situazione nello Stato membro in questione né della politica della ditta interessata negli altri Stati membri. Essa segnala all'onorevole parlamentare che la legislazione dello Stato membro dal quale sembrano provenire le lettere di ringraziamento citate vieta ai fabbricanti di dare ai medici «premi, oggetti o prodotti qualsiasi, o vantaggi materiali diretti o indiretti di qualsivoglia natura». Pertanto, se si verificano fatti del genere, non è alla Commissione che compete di agire, bensì alle autorità nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1731/80

**dell'on. Kavanagh
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1980)**

Oggetto: Valuta irlandese nella CEE

1. È la Commissione a conoscenza delle difficoltà che molti turisti irlandesi incontrano all'interno della CEE

nel cambiare biglietti di banca o assegni irlandesi in valuta straniera?

2. Quali misure ha essa adottato, o intende adottare, affinché la sterlina irlandese, che è parte integrante dello SME, venga riconosciuta e accettata negli altri paesi della Comunità?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

La Commissione ha già riconosciuto le difficoltà che si incontrano nel cambiare la moneta irlandese negli altri Stati membri ⁽¹⁾. Come è già stato chiarito nelle precedenti risposte, la Commissione non può obbligare le banche private degli Stati membri a cambiare banconote, e ciò vale anche per la riscossione di assegni ⁽²⁾. La Commissione ha nondimeno sollevato il problema in sede di Comitato delle organizzazioni professionali del credito della Comunità europea, e la Federazione bancaria della Comunità europea, che è membro del Comitato delle organizzazioni professionali del credito, ha richiamato su questo problema l'attenzione delle sue organizzazioni professionali nazionali.

⁽¹⁾ Interrogazione scritta n. 1342/80 (GU n. C 345 del 31. 12. 1980, pag. 21).

⁽²⁾ Vedi anche interrogazioni scritte n. 1333/80 (GU n. C 60 del 19. 3. 1981, pag. 3; n. 1837/79 (GU n. C 131 del 2. 6. 1980, pag. 45); n. 483/79 (GU n. C 310 del 10. 12. 1979, pag. 13).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1734/80

**dell'on. Desmond
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1980)**

Oggetto: Convenzione del 1968 sulla competenza giudiziaria e sull'esecuzione delle sentenze civili e commerciali

1. Quali progressi ha finora compiuto l'iter di ratifica della Convenzione di adesione della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda alla Convenzione del 1968 sulla competenza giudiziaria e sull'esecuzione delle sentenze civili e commerciali, nonché al protocollo sulla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia? In che misura contribuisce a ritardare tale iter il fatto che l'Irlanda non abbia ancora approvato la necessaria normativa?

2. Quali sarebbero, secondo la Commissione, i principali vantaggi, derivanti dalla ratifica e dall'applicazione della Convenzione in parola?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

1. La convenzione del 9 ottobre 1978 sull'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla convenzione, già vigente fra gli Stati membri originari, sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze civili e commerciali, nonché al protocollo sulla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, non è stata ancora ratificata da alcuno degli Stati contraenti, eccetto i Paesi Bassi che l'hanno ratificata in data 8 dicembre 1980.

La citata convenzione entrerà in vigore, per le relazioni fra gli Stati membri che l'hanno ratificata, non appena sarà stata ratificata dagli Stati membri originari della Comunità e da uno dei nuovi Stati membri. Gli eventuali ritardi nell'iter di ratifica da parte di un singolo nuovo Stato membro non influiscono pertanto sull'entrata in vigore della convenzione negli altri nuovi Stati membri.

2. I principali vantaggi della predetta convenzione sono i seguenti:

- a) miglioramento della protezione giuridica. La convenzione garantisce infatti che le sentenze civili e commerciali pronunciate in uno degli Stati contraenti ed ivi esecutive (ad eccezione delle materie espressamente escluse) possono essere eseguite negli altri Stati contraenti secondo una procedura uniforme e semplificata;
- b) semplificazione dell'amministrazione della giustizia. La convenzione disciplina direttamente, all'interno della Comunità, la competenza degli organi giudiziari in materia civile e commerciale e previene, con le sue disposizioni sulla litispendenza e sulla riunione di procedimenti fra di loro connessi, l'instaurarsi di doppi processi nella stessa causa e fra le stesse parti e, quindi, la pronuncia di sentenze in reciproco contrasto;
- c) la convenzione accelera il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere in quanto limita il numero dei motivi in base ai quali si può negare il riconoscimento e l'esecuzione. La sentenza straniera non può inoltre essere in alcun caso sottoposta a giudizio di legittimità;
- d) infine, essa accresce la certezza del diritto in quanto l'applicazione uniforme delle sue disposizioni che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare d'ufficio, è garantita dalla Corte di giustizia, cui è stata demandata la competenza sulla sua interpretazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1735/80

dell'on. Battersby

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1980)

Oggetto: Accordo-quadro con l'Islanda nel settore della pesca

1. Può la Commissione fornire informazioni più precise circa i negoziati che si sono svolti il 4 e 5 novembre u.s. in vista della conclusione tra la CEE e l'Islanda di un accordo-quadro nel settore della pesca?

2. Può la Commissione confermare che farà quanto è possibile perché, nell'ambito di detto accordo, alle imbarcazioni precedentemente escluse dalle acque islandesi, comprese quelle che hanno la loro base nei porti del Regno Unito, vengano assegnati contingenti di merluzzi nelle acque islandesi?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

1. I negoziati per la conclusione di un accordo sulla pesca fra la Comunità e l'Islanda, svoltisi in due fasi nel novembre 1980, non sono stati ancora conclusi e dovrebbero riprendere all'inizio del 1981.

2. In questi negoziati la Comunità intende raggiungere un accordo-quadro sulla cooperazione tra le parti in materia di gestione delle risorse comuni della pesca e sui reciproci diritti di pesca. I contingenti specifici da fissare a norma dell'accordo dovrebbero essere oggetto di consultazioni annuali, in cui si dovrebbe raggiungere un equilibrio soddisfacente tra gli interessi delle due parti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1736/80

dell'on. Battersby

alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Catture di salmone atlantico da parte delle Isole Færøer

1. Può la Commissione confermare che nel 1980 la pesca al palamite ha fruttato alle Isole Faerøer catture di salmone atlantico pari a 600 t contro le 20 t annue che rappresentavano la media degli anni precedenti?

2. Può la Commissione confermare l'intenzione delle Isole Færøer di raddoppiare nel 1981 la flotta per la pesca al salmone al fine di giungere a catture annue di 1 000 t?

3. Può la Commissione indicare quali saranno le conseguenze di questo potenziamento per l'industria della pesca al salmone dell'Irlanda, della Gran Bretagna e della Groenlandia?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(19 febbraio 1981)

1. I pescherecci registrati nella Isole Færøer non hanno alcun diritto di pescare il salmone nella zona di pesca della Comunità. Recentemente l'attenzione della Commissione è stata richiamata sul fatto che detti pescherecci hanno intrapreso catture di salmone di una certa importanza nella zona di pesca delle Færøer o nelle acque limitrofe. La Commissione intende chiedere debite informazioni su tali catture alle autorità delle Færøer. Essa comunicherà all'onorevole parlamentare ogni eventuale informazione ottenuta.

2. La Commissione conferma che nuove catture intese ad intercettare il salmone migrante sarebbero pregiudizievoli alle popolazioni esistenti.

3. Affinché i pescherecci delle Færøer non sfuggano allo sforzo internazionale di conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale, la Commissione ha fatto in modo che le autorità delle Færøer siano invitate a partecipare ai colloqui preliminari avviati per addivenire ad una convenzione internazionale in materia. In tale contesto, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta n. 1766/80 di Lord O'Hagan ⁽¹⁾.

(¹) Vedi pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1750/80

dell'on. Simpson

alla Commissione delle Comunità europee

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Interrogazioni scritte

Quante interrogazioni scritte sono state indirizzate alla Commissione da parte di membri del Parlamento europeo tra il 17 luglio 1979 e il 31 luglio 1980?

Quanti sono i funzionari della Commissione impegnati esclusivamente per rispondere a tali interrogazioni?

Qual è, in media, il tempo richiesto per elaborare una risposta scritta e quale ne è il costo medio (espresso in franchi belgi)?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

1. Fra il 17 luglio 1979 e il 31 luglio 1980 la Commissione ha ricevuto 2 299 interrogazioni scritte.

2. L'elaborazione delle risposte avviene a due livelli:

A. Al segretariato generale, una unità facente parte del Servizio relazioni con il Parlamento, e attualmente costituito da

- 3 funzionari A,
- 3 funzionari B,
- 7 funzionari C,
- 1 funzionario D e
- 3 agenti temporanei (analisti),

è incaricata esclusivamente della gestione delle interrogazioni scritte e delle risposte. Essa è retta da un Consigliere principale che dedica personalmente a tale attività circa il 30% del suo tempo.

B. L'unità in questione è assecondata da

- 2 traduttori LA, 1 revisore LA e 2 segretari C, a pieno tempo per ciascuna lingua;
- 1 funzionario A o B per ciascuna Direzione generale o Servizio: di questi funzionari (circa 30), incaricati del coordinamento delle risposte in seno ai servizi, alcuni se ne occupano a tempo pieno;
- i servizi tecnici (tipografia, distribuzione, telex, ecc.) parzialmente impegnati nella procedura.

Non sono compresi in questo elenco i funzionari che redigono le risposte, i giuristi che le verificano, gli addetti parlamentari di ciascuno dei 14 membri della Commissione, per i quali è difficile quantificare l'esatta percentuale di attività dedicata alle risposte alle interrogazioni scritte.

3. Il tempo medio necessario per l'elaborazione di una risposta è attualmente di circa 45-50 giorni, soprattutto a causa del fatto che le risposte devono essere fornite al Parlamento contemporaneamente in tutte le lingue ufficiali.

4. Come la Commissione ha già avuto modo di indicare nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1124/79 dell'on. Forth ⁽¹⁾, il costo medio ponderato di una risposta era, nell'aprile 1980, pari a 27 000 FB. Tale importo, che può oscillare fra i 22 000 e i 42 000 FB, comprende soltanto le spese di personale computabili.

⁽¹⁾ GU n. C 116 del 12. 5. 1980, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1751/80

dell'on. Ligios

alla Commissione delle Comunità europee

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Importazione in Francia di paste alimentari italiane

Può la Commissione far sapere che cosa ne è stato della causa relativa ai problemi sollevati dalla commercializzazione in Francia di paste italiane, della quale si era fatto cenno nella sua risposta del 27 marzo 1980 alla mia interpellanza scritta del 16 gennaio 1980 ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 110 del 5. 5. 1980, pag. 53.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(8 marzo 1981)

In seguito al reclamo presentato, già citato nella risposta all'interrogazione scritta n. 1502/79, la Commissione ha deciso di avviare, nei confronti del governo francese, la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE per mancata osservanza degli obblighi che gli derivano dall'articolo 30 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1753/80

dell'on. Balfe

al Consiglio delle Comunità europee

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Divieto posto in certi casi in Germania all'esercizio di determinate professioni (Berufsverbote)

1. Ammette il Consiglio che il divieto posto in certi casi dal governo della Repubblica federale di Germania all'esercizio di determinate professioni viola lo spirito dei trattati che istituiscono le Comunità europee?

2. In caso affermativo, è disposto ad intervenire presso le autorità della Repubblica federale di Germania per indurle a riesaminare il caso di Gerhard Bitterwolf che, nel corso degli ultimi due anni, è stato colpito da tale divieto per aver militato nel movimento per la pace considerato «sovversivo» dal governo bavarese di Franz Josef Strauss?

Risposta

(4 marzo 1981)

L'interrogazione rivolta dall'onorevole parlamentare non rientra nella competenza del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1760/80

dell'on. Clinton

alla Commissione delle Comunità europee

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Regime d'importazione

È al corrente la Commissione che — a quanto afferma il servizio informazioni economiche della commissione del Regno Unito per il bestiame e le carni (UK Meat and Livestock Commission Economic Information Service, European booklet 80/3, agosto 1980) — si calcola che il prelievo è stato integralmente versato su meno del 14 % dei bovini e delle carni bovine importati globalmente nella Comunità nel 1979. Dato che il regime dei prelievi viene applicato soltanto ad una piccola parte delle nostre importazioni e non viene applicato affatto ai prodotti a base di carne cotta o cruda, ritiene la Commissione che il principio fondamentale della preferenza comunitaria abbia un qualche significato per la politica agricola comune nel settore delle carni bovine?

Ammette la Commissione che queste importazioni effettuate nel quadro di accordi preferenziali hanno un effetto disgregante sul mercato comune europeo, dal momento che gravano maggiormente sul FEAOG facendo più ampio ricorso al regime di intervento nonché alle esportazioni?

Può altresì valutare le perdite subite a causa di tali accordi preferenziali e del mancato introito dei prelievi all'importazione di carni bovine e di bestiame vivo?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 marzo 1981)

La Commissione non dispone di dati completi circa i quantitativi di carni bovine importati nella Comunità con pagamento integrale del prelievo. Tuttavia, da un esame delle cifre relative alle importazioni e ai vari regimi speciali, la Commissione ritiene di poter concordare in linea di massima con le stime citate dall'onorevole parlamentare. Essa fa peraltro presente che nell'ambito dei vari regimi speciali, escludendo le importazioni di carni bovine da alcuni paesi ACP, sulle importazioni viene normalmente riscosso un dazio doganale o una parte del prelievo, il che configura, entro certi limiti, una preferenza comunitaria. Il dazio sui prodotti cotti cui fa riferimento l'onorevole parlamentare è attualmente del 26%.

La Commissione non condivide l'opinione che tali importazioni abbiano un effetto disgregante. Lo dimostra il fatto che, nel 1980, la Comunità ha esportato un quantitativo di carni bovine quasi doppio del quantitativo importato, il che significa che le cause dello squilibrio sono interne. La Commissione concorda tuttavia con l'onorevole parlamentare sul fatto che, in conseguenza delle importazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali, le spese a carico del FEOG saranno probabilmente più gravose a motivo di più consistenti acquisti all'intervento e di maggiori restituzioni.

La Commissione fornisce attualmente stime, espresse di norma in termini di mancati introiti da prelievi all'importazione, al momento in cui presenta le sue proposte in materia di regimi speciali, quali i contingenti GATT e le cosiddette importazioni «Hilton beef». Essa ritiene che, in pratica, se non esistesse alcun regime speciale, il volume delle importazioni sarebbe minore e, corrispondentemente, un maggior quantitativo di carni bovine comunitarie verrebbe commercializzato nella Comunità stessa, nonostante le più consistenti forniture ai mercati mondiali. Ciò comporterebbe minori spese per acquisti all'intervento e, salvo alterazione dei prezzi del mercato mondiale a seguito dell'abolizione dei regimi speciali, la Comunità realizzerebbe economie anche sulle restituzioni all'esportazione. Attualmente, le perdite a carico del bilancio comunitario per l'acquisto e la vendita di carni d'intervento è di circa 1 000 ECU per tonnellata e, analogamente, anche la restituzione all'esportazione di carni bovine fresche è dell'ordine di 1 000 ECU per tonnellata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1766/80

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Politica comune della pesca

È opinione diffusa nel Regno Unito che la politica comune della pesca segnerà la fine di tutte le razionali misure adottate per la conservazione del salmone, decretando così la fine anche della pesca del salmone. Sono fondate queste supposizioni?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

La Comunità si è più volte adoperata in favore della conservazione del salmone nella propria zona di pesca ed in altre parti dell'Atlantico del Nord mediante una cooperazione a livello internazionale.

Il 30 settembre 1980 ⁽¹⁾ il Consiglio ha emanato un regolamento che vieta la pesca del salmone nelle parti della zona di pesca comunitaria dell'Oceano Atlantico del Nord situate oltre 12 miglia dalle linee di base, eccezion fatta per le acque al largo della Groenlandia occidentale, per le quali la Comunità ha concluso con il Canada un accordo che limita le catture di salmone entro determinati contingenti.

In data 21 aprile 1980 il Consiglio ha emesso una decisione che autorizza la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, una convenzione internazionale per la conservazione delle riserve di salmone nell'Oceano Atlantico del Nord. Conformemente a queste direttive, attualmente la Commissione sta negoziando con gli altri Stati costieri dell'Atlantico del Nord. Tre sessioni di negoziato hanno già avuto luogo. In queste trattative la Comunità si richiama all'articolo 66 del testo di negoziato preparato dalla Terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Tutte queste iniziative denotano chiaramente che la politica comune della pesca ha efficacemente contribuito alla conservazione delle risorse di salmone.

⁽¹⁾ GU n. L 258 dell'1. 10. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1770/80**dell'on. De Keersmaecker****alla Commissione delle Comunità europee***(23 dicembre 1980)*

Oggetto: Studi inerenti alla problematica dei trasporti in seno alla Comunità

Con riferimento agli studi esperiti all'esterno dei suoi servizi per conto della Direzione generale trasporti dal 1959 in poi, si prega la Commissione di specificare:

- l'elenco annuo di tali studi (con indicazione del titolo, dell'autore nonché dello Stato membro in cui quest'ultimo risiede);
- il prezzo corrisposto per ciascuno studio;
- il problema specifico alla cui soluzione ha contribuito lo studio stesso. Al riguardo è superfluo rilevare che questo o quello studio ha contribuito a una migliore conoscenza di determinati problemi inerenti ai trasporti.

Infine, quali proposte concrete ha presentato la Commissione sulla scorta degli studi compiuti?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(4 marzo 1981)

All'incirca dal 1958, gli studi condotti da uffici studio o da esperti privati per conto della direzione generale dei trasporti sono stati un centinaio.

L'onorevole parlamentare capirà che è arduo fornire, sotto forma di risposta ad un'interrogazione scritta, le informazioni particolareggiate che egli richiede in merito ad un sì gran numero di studi.

Nel caso in cui l'onorevole parlamentare fosse interessato ad uno studio specifico, la Commissione non mancherebbe di comunicargli i ragguagli desiderati.

Per quanto riguarda il costo degli studi stessi, la Commissione può informare il Parlamento europeo nell'ambito dei lavori della commissione per il controllo di bilancio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1794/80**dell'on. Adam****alla Commissione delle Comunità europee***(12 gennaio 1981)*

Oggetto: Disoccupazione tra i giovani

Può la Commissione far sapere quale aiuto finanziario ha — se del caso — concesso negli ultimi dodici mesi a progetti che interessano la circoscrizione europea di Northumbria nell'intento di ridurre la disoccupazione tra i giovani?

Può la Commissione fornire indicazioni precise sul tipo di progetti che hanno la possibilità di ricevere un contributo nel 1981?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(2 marzo 1981)

La Commissione, mediante il Fondo sociale europeo, fornisce un contributo finanziario a taluni progetti intesi a ridurre la disoccupazione. Una parte rilevante delle risorse finanziarie del Fondo è destinata segnatamente a programmi in favore dei giovani disoccupati.

Il contributo totale del Fondo al Regno Unito nel 1980 a favore di progetti destinati ai giovani è stato di 128,2 milioni di UCE (71,9 milioni di £ al tasso di cambio del dicembre 1980). Tuttavia, gran parte di questi progetti concernono programmi nazionali e poiché gli Stati membri non sono tenuti a fornire un resoconto particolareggiato della ripartizione dell'aiuto tra le varie regioni, la Commissione non dispone delle informazioni necessarie per individuare l'importo totale dell'aiuto destinato ad una regione specifica oppure ad una determinata circoscrizione europea.

Le informazioni concernenti le sovvenzioni approvate dal Fondo sono pubblicate nel rapporto annuale sull'attività del Fondo. In tale rapporto sono inoltre contenute le tabelle sinottiche concernenti gli aiuti ripartiti per settore d'intervento e paese d'origine dei promotori. Il rapporto del Fondo relativo al 1980 è attualmente in fase di elaborazione e sarà pubblicato entro il 1° luglio 1981.

La Commissione attribuisce carattere prioritario alle richieste di contributo del Fondo in base agli «Orientamenti per la gestione del Fondo» pubblicati ogni anno. Gli orientamenti per il periodo 1981-1983 sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 119 del 14 maggio 1980, pagina 2. Tra i progetti a favore dei giovani nel Regno Unito, che hanno beneficiato di contributi del Fondo nel 1980, vanno citati il

«Manpower Services Commission's Youth Opportunities Programme», (Programma per l'occupazione giovanile della Commissione per i servizi per la manodopera), il «Community Service Volunteers' programme» per la riqualificazione professionale di giovani incorsi nei rigori della legge, nonché un progetto finanziato da enti locali nella regione nord-orientale e inteso a creare nuovi posti di lavoro nell'industria riservati ai giovani disoccupati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1810/80**dell'on. Price****alla Commissione delle Comunità europee***(12 gennaio 1981)***Oggetto:** Energia idrica

Nel Regno Unito esiste una legge sulle risorse idriche emanata dal Parlamento nel 1963, il «Water Resources Act», che scoraggia l'uso dell'energia idrica da parte dei singoli cittadini o di organizzazioni private rendendo obbligatoria una licenza e tassando il consumo dell'acqua. Può la Commissione far sapere se negli altri Stati membri esistono restrizioni simili e precisare in tal caso quali?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione***(2 marzo 1981)*

Negli Stati membri in cui le disposizioni giuridiche che disciplinano la produzione dell'energia elettrica sono paragonabili a quelle in vigore nel Regno Unito e cioè la Francia e l'Italia, la gestione dell'energia idroelettrica è affidata in linea di massima a enti statali. Tuttavia in Francia una recente legge emanata allo scopo di valorizzare le risorse energetiche nazionali, consente alle imprese private di gestire piccole centrali idroelettriche. Un progetto di legge analogo è attualmente all'esame in Italia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1814/80**dell'on. Damseaux****alla Commissione delle Comunità europee***(12 gennaio 1981)***Oggetto:** Controllo del tasso di radioattività

L'articolo 35 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica stabilisce che ciascuno Stato membro provveda agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, nonché al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.

Quali impianti sono stati installati nei singoli paesi della Comunità al fine di esercitare tale controllo?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(2 marzo 1981)*

Gli Stati membri dispongono di una rete di impianti per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo in conformità delle disposizioni dell'articolo 35 del trattato Euratom. La ripartizione di questi impianti nei vari Stati membri e quella concernente il controllo dell'aria, delle ricadute radioattive, dell'acqua e del latte si trovano nella tabella allegata che fa parte della relazione «Risultati delle misure dei livelli di radioattività dell'aria, delle ricadute radioattive, dell'acqua e del latte negli Stati membri della Comunità europea 1979» in corso di pubblicazione; tale relazione viene pubblicata annualmente dalla Commissione in base ai dati regolarmente comunicati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom.

La Commissione ricorda le risposte date alle interrogazioni scritte n. 1844/79 ⁽¹⁾ e 1845/79 ⁽²⁾ dal sig. Gendebien sul grado di radioattività nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 156 del 25. 6. 1980, pag. 61.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 18. 6. 1980, pag. 39.

Controllo del grado di radioattività ambientale nella Comunità

1980

	Aria (numero dei siti)		Pioggia radioattiva (numero dei siti)		Acqua (potabile, sotterranea, di superficie, ecc.)	Latte
	Radio- nuclidi specifici	Totale beta	Radio- nuclidi specifici	Totale beta	Numero dei campioni oppure punti di campionatura	Numero dei campioni oppure punti di campionatura
Belgio	7	9	7	7	68 punti di campionatura 51 due volte l'anno 17 4 volte l'anno	12 campioni l'anno
Danimarca	1	1	11	1	9 punti di campionatura	7 punti di campionatura
R.f. di Germania	3	11	4	17	circa 8 900 campioni circa 520 punti di campionatura	404 campioni 40 punti di campionatura
Francia (SCPRI)	22	30	13	28	4 478 campione	737 campione
Francia (CEEa)	24	24	7	6	— campione	156 campione
Irlanda	—	2	1	7	96 campione 2 punti di campionatura	—
Italia	2	18	3	2	8 punti di campionatura	11 punti di campionatura
Lussemburgo	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	—	5	1	1	circa 300 campioni 9 punti di campionatura	48 campioni
Regno Unito	7	7	6	6	27 punti di campionatura	73 punti di campionatura
Comunità	56	107	53	75		

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1820/80

dell'on. Flanagan

alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1981)

Oggetto: Ripresa dell'economia USA e situazione della CEE

Secondo dati pubblicati negli Stati Uniti, nel settembre di quest'anno l'indice degli indicatori economici è salito del 2,4%: si tratta del quarto aumento consecutivo registrato negli USA, nonostante la recessione, l'inflazione e l'aumento graduale dei tassi di interesse registrati a livello mondiale.

1. Può spiegare la Commissione le ragioni di questa ripresa economica negli USA?
2. Quali insegnamenti può trarre la Comunità europea dal miglioramento dell'economia statunitense?

Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione

(3 marzo 1981)

1. L'indice dei principali indicatori economici degli Stati Uniti, cui si riferisce l'onorevole parlamentare, ha effettivamente registrato un andamento sempre crescente dal giugno 1980. Ma lo scopo principale di quest'indice non è quello d'indicare lo stato dell'attività economica del momento, ma piuttosto quello di dare orientamenti circa le probabili tendenze economiche del futuro.

D'altro canto, le più recenti stime ufficiali in merito all'attività economica indicano effettivamente che nella seconda metà del 1980 si è verificata una ripresa dell'economia statunitense grazie principalmente all'incremento dei consumi privati e in particolar modo delle vendite di auto e di alloggi, assieme ad un più favorevole incremento delle scorte. Questi sviluppi tuttavia vanno

inquadri nel loro giusto contesto. Infatti, la crescita del prodotto nazionale lordo in termini reali (PNL) dello 0,9% registratasi nel quarto trimestre e quella dello 0,6% constatata nel terzo trimestre, va posta a raffronto con il calo del 2,6% registrato nel secondo trimestre. Il livello del PNL in termini reali nell'ultimo trimestre del 1980 è stato inferiore dell'1,1% al livello massimo raggiunto nel primo trimestre dello stesso anno. Merita inoltre rilevare che la ripresa è stata accompagnata da un persistente elevato livello di inflazione, che potrebbe peggiorare le prospettive di crescita e di occupazione nel 1981.

2. In considerazione di quanto sopra e tenuto conto di altri fattori, come gli attuali elevati tassi d'interesse e il limitato successo dei programmi di conservazione dell'energia, i recenti sviluppi dell'economia degli USA non sembrano eccezionalmente favorevoli e non costituiscono una valida ragione per indurre la Commissione a rivedere le proprie conclusioni in fatto di prospettive economiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1825/80

dell'on. Brookes

alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1981)

Oggetto: Regolamentazione sanitaria che limita ai soli farmacisti e veterinari la vendita di vermifughi equini

Non riterrebbe opportuno la Commissione togliere il divieto di vendita di preparati vermifughi per cavalli ai negozi di oggetti in cuoio e materiale per equitazione, visto non solo il calo del 20% che esso ha provocato nella vendita di tali prodotti ma anche le gravi conseguenze che potrebbe causare la mancata somministrazione di tali prodotti ai «ponies» ammalati?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(3 marzo 1981)

No, poiché secondo la Commissione non è necessario e neppure utile che problemi di questo tipo siano trattati a livello comunitario e risolti mediante l'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1834/80

dell'on. Hoff

alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1981)

Oggetto: Somministrazione ad animali domestici di sostanze ad effetto ormonale o tireostatico

1. Risponde a verità che il 1° gennaio 1981 dovrebbe entrare in vigore un regolamento CEE che disciplina l'impiego nell'allevamento di animali domestici di sostanze ad effetto ormonale o tireostatico e che autorizza, all'articolo 4, la somministrazione di estrogeni a vitelli, in contrasto con la finalità perseguita?

2. Quali pericoli comporta per la salute umana il consumo di carne di vitelli trattati con estrogeni?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(4 marzo 1981)

1. L'articolo 4 della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'impiego delle sostanze ad azione ormonica e tireostatica sugli animali domestici ⁽¹⁾ autorizza l'impiego delle sole sostanze ormoniche naturali, limitatamente al campo di indicazioni precisato nell'articolo stesso e sotto le condizioni stabilite dalla Commissione in una ulteriore proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni di controllo della detenzione, della distribuzione e dell'impiego sugli animali di talune sostanze ad azione ormonica ⁽²⁾.

2. Una certa quantità di sostanze ormoniche è presente per natura in ogni animale, nonché in talune piante. La loro concentrazione varia notevolmente nel corso della vita, sia nella varie fasi dello sviluppo, sia in relazione ai cicli fisiologici, quali ad esempio la gravidanza, la lattazione ecc.

Nell'allevamento dei vitelli vengono impiegate diverse sostanze ad azione ormonica. Alcune di esse sono prodotti di sintesi, e si discostano notevolmente dal metabolismo degli ormoni naturali. Per la loro eliminazione più

⁽¹⁾ GU n. C 305 del 22. 11. 1980, pag. 2.

⁽²⁾ Doc. COM(80) 922.

lenta, esse hanno in particolare la caratteristica di persistere a lungo nel corpo dell'animale. Quando dette sostanze vengono assunte dall'uomo insieme alle carni, possono manifestarsi disturbi dell'equilibrio ormonale, con le relative alterazioni e sintomatologia di carattere patologico. Inoltre, alcune di dette sostanze sono note per la loro azione di cancerogeni o di promotori del cancro.

Altre sostanze ad azione ormonica che vengono somministrate ai vitelli sono identiche agli estrogeni presenti naturalmente nell'organismo. Tutte queste sostanze vengono normalmente demolite ed eliminate dall'uomo attraverso le vie metaboliche. Un effetto sull'equilibrio ormonale dell'essere umano è da attendersi soltanto nel caso di assunzione straordinariamente elevata di tali ormoni. Ciò può avvenire particolarmente allorché quantitativi rilevanti delle sostanze in causa, depositati nel punto di iniezione o di impianto, trovano il modo di passare negli alimenti destinati all'uomo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1837/80

dell'on. Edgar Faure

alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1981)

Oggetto: Dolciumi francesi in Italia

La legislazione in vigore in Italia vieta l'importazione o la fabbricazione di caramelle gelificate. Non sembra tuttavia che vi sia alcun motivo di mettere in dubbio la qualità della gelatina alimentare utilizzata per la loro fabbricazione. Qualora tali norme non fossero giustificate da motivi inerenti alla tutela della salute pubblica, non sarebbe indotta la Commissione a considerarle contrarie al trattato di Roma?

In caso affermativo, quali misure intenderebbe prendere per por fine a tale violazione del trattato?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

La Commissione ha preso conoscenza del problema prospettato dall'onorevole parlamentare ed è intervenuta presso il governo italiano per domandargli le informazioni necessarie al fine di stabilire se la legislazione in questione sia conforme o meno alle norme del trattato in materia di libera circolazione delle merci (articoli 30-36 del trattato CEE).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1872/80

dell'on. Cronin

alla Commissione delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Aiuto comunitario per la costruzione di un gasdotto tra Cork e Dublino

Secondo i calcoli effettuati, la costruzione di un gasdotto tra i giacimenti di Kinsale, al largo della costa di Cork, e Dublino, verrebbe a costare all'Irlanda una somma pari a circa 170 milioni di sterline.

Data la necessità per l'Irlanda di ridurre l'alto livello delle importazioni di prodotti energetici, non crede la Commissione che la Comunità dovrebbe fornire un aiuto per finanziare questo progetto?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(3 marzo 1981)

La Comunità può concedere contributi finanziari a investimenti come quelli a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

È evidente nondimeno che una decisione definitiva sull'ammissibilità di un dato progetto ai contributi finanziari comunitari può essere presa solo dopo aver accertato che sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie per ottenerli.

